SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 luglio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETO 16 aprile 2010, n. **116**.

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente. *(10G0137)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in italia. *(10A09055)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008. *(10A09029)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008. *(10A09030)* . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007. *(10A09031)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma. *(10A09032)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. *(10A09033)*. . *Pag.* 8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.(Ordinanza n. 3889). *(10A09028)* . . . . *Pag.* 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Guido Talarico Editore S.p.a.», in Roma. *(10A08918)* . . . . *Pag.* 9

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitanti a tenere corsi di formazione dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritas», in Campobello di Mazara. *(10A08919)* . . . . *Pag.* 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 luglio 2010.

Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. *(10A08913)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 5 luglio 2010.

Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 lett. o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77. *(10A09054)* . . . . *Pag.* 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 6 luglio 2010.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Capitaltrust S.r.l.», in Milano. *(10A08933)* . . . . *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcanu Nicoleta Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di infermiere. *(10A08937)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Poros Maria Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di infermiere. *(10A08938)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 25 giugno 2010.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva lambda cialotrina alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(10A08926)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 30 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «Calypso garden protector ppo». *(10A08925)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 1° luglio 2010.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 6.8 della Farmacopea Europea. *(10A08914)*. . . . . *Pag.* 27

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paturan Geta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08915)* *Pag.* 32

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08916)* *Pag.* 33

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Mariana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08917)* . . . . *Pag.* 33

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulickkakkunnel Joseph Darly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08920)* . . . . *Pag.* 34

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jubimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08923)* *Pag.* 35

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Marciak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A08945)* . . . *Pag.* 36

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hanganu Ionica Badea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08921)* . . . . *Pag.* 36

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuca Bucataru Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08922)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Alba Nicoleta Pascu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08924)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Wojciechowska Katarzyna Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A08944)* . . . . *Pag.* 38

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 16 luglio 2010.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2010 delle borse di studio nelle scuole statali e paritarie. *(10A08954)*. . . . . *Pag.* 39

DECRETO 16 luglio 2010.

Riapartizione dei finanziamenti per l'anno 2010 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. *(10A08955)* . . . . *Pag.* 41

DECRETO 19 luglio 2010.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. *(10A08910)*. . . . . *Pag.* 44

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 luglio 2010.

Modifica del decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto Amatriciano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *(10A08911)* . . . . . *Pag.* 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizia catastali dell'Ufficio provinciale di Ferrara. *(10A08946)* . . . . *Pag.* 51

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Alessandria. *(10A08953)*. . . . . *Pag.* 51

Conferenza unificata

ACCORDO 8 luglio 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante: «Monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria». (Reperterio n. 59/CU). *(10A09027)* . . . . *Pag.* 52

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 9 luglio 2010, n. **16063**.

Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare. *(10A09056)*. . . . . *Pag.* 70

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo *(10A09191)*. . . . . *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo *(10A09192)*. . . . . *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo *(10A09193)*. . . . . *Pag.* 73

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylanox Premix». *(10A08934)* . . . . *Pag.* 73

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio». *(10A08935)* . . . . *Pag.* 74

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Compensi del Presidente e dei componenti della Commissione per la valutazione, la traparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT. *(10A08936)* . . . . *Pag.* 76

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoren» *(10A08932)* . . . . *Pag.* 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isopuramin» *(10A08931)*. . . . . *Pag.* 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Freamine III» *(10A08930)*. . . . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoren» *(10A08929)* . . . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tph» *(10A08928)* *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cantabilin» *(10A08927)*. . . . . *Pag.* 78

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto *(10A08909)* . . . . *Pag.* 78

Assegnazione dati identificativi nazionali al medicinale «Xenical» *(10A08912)*. . . . . *Pag.* 78

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina EG» *(10A08947)* . . . . *Pag.* 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide EG» *(10A08948)* . . . . *Pag.* 84

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zestoretic» *(10A08952)*. . . . . *Pag.* 87

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Informativa economica di sistema: modalità di trasmissione all'Autorità mediante posta elettronica certificata: rettifica alla delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010. *(10A08943)*. . . . . *Pag.* 88

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 7 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Victoza». (Determinazione/C 397/2010). *(10A08740)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Icandra». (Determinazione/C 404/2010). *(10A08741)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Evicel». (Determinazione/C 411/2010). *(10A08742)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Onglyza». (Determinazione/C 412/2010). *(10A08743)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Conbriza». (Determinazione/C 413/2010). *(10A08744)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xiliarx». (Determinazione/C 401/2010). *(10A08745)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zomarist». (Determinazione/C 403/2010). *(10A08746)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Jalra». (Determinazione/C 399/2010). *(10A08747)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Efficib». (Determinazione/C 405/2010). *(10A08748)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Velmetia». (Determinazione/C 406/2010). *(10A08749)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Tesavel». (Determinazione/C 407/2010). *(10A08750)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Xelevia». (Determinazione/C 408/2010). *(10A08751)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Janumet». (Determinazione/C 409/2010). *(10A08752)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Januvia». (Determinazione/C 410/2010). *(10A08753)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Eucreas». (Determinazione/C 402/2010). *(10A08754)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Galvus». (Determinazione/C 400/2010). *(10A08755)*

DETERMINAZIONE 12 luglio 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Byetta». (Determinazione/C 398/2010). *(10A08756)*

Importazione parallela del medicinale «Zyrtec» *(10A08758)*

Importazione parallela del medicinale «Cardura 4 mg» *(10A08759)*

Importazione parallela del medicinale «Cardura 2 mg» *(10A08760)*

Importazione parallela del medicinale «Norvasc 10 mg» *(10A08761)*

Importazione parallela del medicinale «Cardura 2 mg» *(10A08762)*

Importazione parallela del medicinale «Zyrtec» *(10A08763)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pilus» *(10A08764)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Propecia» *(10A08765)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Folians» *(10A08766)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Octegra» *(10A08767)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alprazolam Teva» *(10A08768)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Saizen» *(10A08769)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Permotil» *(10A08770)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actira» *(10A08771)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Mylan Generics Italia» *(10A08772)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Testim» *(10A08773)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clinoleic» *(10A08774)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vivaglobin» *(10A08775)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avalox» *(10A08776)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Glucagen» *(10A08777)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Sinvacor» *(10A08778)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Zocor» *(10A08779)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Liponorm» *(10A08780)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Umkan» *(10A08712)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kaloba» *(10A08713)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stibupatch» *(10A08710)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibupas» *(10A08709)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visquo» *(10A08708)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cexidal» *(10A08707)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iodoten» *(10A08711)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip Tosse Fluidificante» *(10A08714)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arovit» *(10A08715)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deltacortene» *(10A08716)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Igroseles» *(10A08717)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adisterolo» *(10A08718)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nolvadex» *(10A08719)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvit» *(10A08720)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polaramin Espettorante» *(10A08721)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Pensa» *(10A08722)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cibadrex» *(10A08723)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticlopidina Ratiopharm» *(10A08724)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticlopidina Dorom» *(10A08725)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metotrexato Hospira» *(10A08726)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Ursodesossicolico Ratiopharm» *(10A08735)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Ursodesossicolico Ratiopharm» *(10A08736)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clomid» *(10A08737)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gonasi HP» *(10A08739)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fibro-Vein» *(10A08727)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betoptic» *(10A08728)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoram» *(10A08729)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isopuramin» *(10A08730)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Freamine III» *(10A08732)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoselect» *(10A08731)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sanipirina» *(10A08738)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clenil Compositum» *(10A08734)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Corsodyl» *(10A08733)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2010, n. **116**.

Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto di rene tra persone viventi», in particolare l'articolo 8, che demanda al Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'emanazione di un regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato», in particolare l'articolo 1, che rimanda, per quanto compatibile, alle disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti» ed in particolare l'articolo 8, che, al comma 1, istituisce presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti il quale, ai sensi del comma 6, lettera *d)*, definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», in base alla quale le materie riguardanti la tutela della salute rientrano nella legislazione concorrente e pertanto spettano alla potestà legislativa delle regioni eccezion fatta per la determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 marzo 2001, con il quale sono state definite «le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trapianto di fegato da vivente»;

Visti i successivi pareri del 16 luglio 2002, del 15 luglio 2003, dell' 11 marzo 2004, del 21 luglio e 22 settembre 2005, del 23 ottobre 2007, del Consiglio superiore di sanità, che sulla base dei risultati annualmente ottenuti ha progressivamente rimodulato i criteri prestabiliti introducendo ulteriori parametri sempre più adeguati alla verifica e alla valutazione degli standard di qualità sull'attività di trapianto di fegato da donatore vivente, in funzione dei quali è stata rilasciata o confermata ai centri l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;

Tenuto conto che l'attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente conserva carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività di trapianto da donatore cadavere;

Considerati i risultati conseguiti e l'esperienza maturata nel corso degli anni grazie anche alle acquisizioni scientifiche e al continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;

Rilevata la necessità di provvedere alla definizione della cornice complessiva regolante lo svolgimento dell'attività di trapianto da donatore vivente consentita dalla legge;

Preso atto dello schema di regolamento al riguardo predisposto dal Centro nazionale trapianti;

Acquisito su detto schema di regolamento il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 aprile 2008;

Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 9 novembre 2009;

Vista la nota n. 1510 del 7 aprile 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI RELATIVI AL TRAPIANTO DI RENE O DI PARTI DI FEGATO DA DONATORE VIVENTE

Art. 1.

Principi guida

1. Il personale sanitario che, a vario titolo, partecipa all'attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente è tenuto ad osservare tutte le misure previste dallo stato della scienza e della tecnica medica e a proteggere la dignità e la personalità del donatore vivente senza mettere in pericolo la sua salute.

2. L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività di trapianto da donatore cadavere.

Art. 2.

Commissione terza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri formulati dalla Regione o dalla Provincia autono-

ma di appartenenza, l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o il Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una commissione di esperti sulle problematiche correlate al trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I componenti della Commissione terza sono estranei rispetto alla équipe trapiantologica.

2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita convenzione, della collaborazione di una «Commissione terza» istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione ovvero di altra regione.

3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni relative al proprio caso clinico, ai fattori di rischio e alle reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore cadavere e dal trapianto da donatore vivente, anche in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente. La Commissione terza vigila, altresì, al fine di prevenire i rischi di commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione, nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro nazionale trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineità con il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge o affettivo.

4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti tra:

i coordinatori locali di cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

il personale afferente ai coordinamenti regionali ed interregionali di cui all'articolo 11 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

specialisti in medicina legale esperti in attività relative al trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle attività trapiantologiche;

laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con esperienza nelle attività trapiantologiche.

Art. 3.

Accertamenti sul donatore e sul ricevente

1. L'équipe autorizzata al trapianto effettua e valuta accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici fattori di rischio in relazione a precedenti patologie ed evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente.

Art. 4.

Casi di esclusione

1. Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.

Art. 5.

Flussi

1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro regionale e al Centro interregionale di riferimento le segnalazioni di potenziali donatori, di potenziali riceventi il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente, l'evento trapianto, nonché i controlli successivi dei donatori e dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e patologie rilevanti conseguenti al prelievo e al trapianto.

2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi del donatore a breve, medio e lungo termine e li comunicano al Centro nazionale trapianti che ne cura l'inserimento nel Registro nazionale per i trapianti da donatore vivente al fine di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza degli esiti della donazione in termini di morbilità e mortalità, in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il donatore.

Art. 6.

Sorveglianza

1. Il Centro nazionale trapianti sorveglia che il trapianto da donatore vivente sia svolto nel rispetto del presente decreto e dei principi fondamentali in materia di trapianto d'organo: trasparenza, equità, sicurezza, qualità.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE

Capo I

TRAPIANTO DI PARTI DI FEGATO

Art. 7.

Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente

1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della Regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:

aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere considerata l'attività di chirurgia epatica maggiore e l'attività di trapianto di parti di fegato;

aver conseguito nell'attività di trapianto di fegato da donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed internazionali.

Art. 8.

Adozione e conferma dell'autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento dell'attività di trapianto di parti di

fegato da donatore vivente ai Centri di trapianto richiedenti, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. La relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti al fine dell'autorizzazione dei centri al trapianto di parti di fegato da donatore vivente ovvero per la conferma dell'autorizzazione stessa si basa sui dati sugli standard di qualità e quantità certificati dal medesimo Centro nel precedente anno solare, e può tener in considerazione ulteriori criteri e indicatori aggiuntivi, quali:

criteri di gestione delle liste di attesa;

effettuazione di attività di trapianto di parti di fegato (da adulto e pediatrici) con valutazione dei risultati;

effettuazione di attività regolare di chirurgia epatica maggiore;

indici di accettazione degli organi;

indice di ritrapianto.

3. Tali standard di riferimento per l'ammissione o la conferma dei centri autorizzati al trapianto di parti di fegato da donatore vivente sono definiti dal Centro nazionale trapianti con cadenza minima triennale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

5. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi di cui al comma 2, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti.

Capo II

TRAPIANTO DI RENE

Art. 9.

Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di rene da donatore vivente

1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:

aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;

aver elevati standard di qualità verificati dal Centro nazionale trapianti.

Art. 10.

Adozione e conferma dell'autorizzazione

1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanità e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attività dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

3. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trapianto di rene da donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi previsti, nonché in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO III

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 11.

Accertamenti a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, effettuati per stabilire l'idoneità del donatore e del ricevente.

2. Sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale tutti gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati anche a distanza dal trapianto e comunque allo stesso correlati, indipendentemente dall'esito e dal tempo intercorso dal trapianto stesso.

Art. 12.

Aspetti giuslavoristici

1. Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre-prelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto.

2. Per poter usufruire dei permessi di cui al comma 1, è necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate.

3. La copertura assicurativa delle Aziende sede di Centro trapianti autorizzati al trapianto da donatore vivente deve essere estesa all'attività di prelievo di organi da donatore vivente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale del atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *Il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 120

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti):

«Art. 11 *(Coordinatori dei centri regionali e interregionali)*. — 1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.».

«Art. 12 *(Coordinatori locali)*. — 1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:

a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'art. 7, al Centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

4. Per l'attuazione dell'art. 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.».

10G0137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio giuridico ed economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in italia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il quale prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, un procedimento negoziale, con cadenza quadriennale, per gli aspetti giuridici, e biennale, per quelli economici, per la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 63, comma 1, secondo capoverso, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che dispone: «al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici»;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del menzionato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del richiamato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 038/0178106 del 21 maggio 2008, con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilasciate, a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, alla data del 31.12.2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale al Prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni «…di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico ed all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni …», nonché quelle riguardanti «…. le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…..»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo, per il biennio giuridico ed economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica:

1) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri;

2) FP CGIL Coordinamento esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:*
BRUNETTA

10A09055

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio del 1 marzo 2010, con i quali il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Presidente della regione Campania del 2 luglio 2010;

Vista la nota del Presidente della regione Lazio del 6 luglio 2010;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 2 luglio 2010;

Vista la nota del Presidente della regione Molise del 23 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008, nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle d'Aosta il giorno 29 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09030

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3689 del 2 luglio 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del Presidente della regione Marche del 2 luglio 2010;

Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo del 2 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Teramo e di Ascoli Piceno nei giorni 6 e 7 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09031

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 6 luglio 2010 del Presidente della Regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09032

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Revoca dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l''art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l''art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2009 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 agosto 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3709 del 17 ottobre 2008, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il notevole lasso di tempo intercorso dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, nonché il correlato contesto operativo, in cui tutti gli interventi di carattere straordinario e derogatorio sono stati già da tempo avviati, evidenziano una situazione nella quale può ritenersi oramai raggiunto l'obiettivo utilmente perseguibile ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Tenuto conto che sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui trattasi;

Ravvisata, quindi, la necessità che si proceda al completamento degli interventi ancora in corso di ultimazione mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa «a regime»;

Vista la nota del 21 giugno 2010 del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è revocata la dichiarazione di stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09033

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.(Ordinanza n. 3889).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile

2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3883 del 18 giugno 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 23 giugno 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. I comuni di cui al comma 1 sono autorizzati, in deroga all'art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, a ridurre a trenta giorni consecutivi il termine di pubblicazione dello schema di programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.».

Art. 2.

All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, le parole: «Per l'attuazione del comma 4 la perizia deve in particolare indicare» sono sostituite con le seguenti: «La dimostrazione della convenienza economica dell'intervento di sostituzione edilizia cui al comma 4 può essere omessa se nella documentazione progettuale viene dimostrata la sussistenza di uno dei seguenti casi».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente : BERLUSCONI

10A09028

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2010.

Iscrizione nell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «Guido Talarico Editore S.p.a.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 1° dicembre 2009 (prot. m. dg dag 11 dicembre 2009, n. 154599.E), integrata il 2 febbraio 2010 (prot. m. dg DAG 9 febbraio 2010, n. 20046.E) con nota per posta elettronica (prot. DIGISIA 16070/E del 14 giugno 2010) con nota 11 giugno 2010 prot. m. dg dag 24 giugno 2010, n. 89526.E, con la quale la società «Guido Talarico Editore S.p.a.», con sede legale in Roma, via Archimede n. 205, partita I.V.A. n. 02217950795, sito internet www.aste.eugenius.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Guido Talarico Editore S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dag 24 giugno 2010, n. 89526.E);

Dispone:

L'iscrizione della società «Guido Talarico Editore S.p.a.», con sede legale in Roma, via Archimede n. 205, partita I.V.A. n. 02217950795, sito internet www.aste.eugenius.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 28 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08918

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abiltanti a tenere corsi di formazione dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritas», in Campobello di Mazara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 26 marzo 2010 prot m. dg DAG 2 aprile 2010 n. 49279.E, 10 maggio 2010 prot m. dg DAG 10 maggio 2010, n. 65643.E e 31 maggio 2010 prot m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78767.E con le quali il dott. Gabriele Giuseppe, nato a Campobello di Mazara (Trapani) l'8 novembre 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani) via Garibaldi n. 99, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02384080814, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Mazara Del Vallo, via Marconi Nuova n. 25/27;

che i formatori nelle persone di:

avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973;

dott. Buccheri Benedetto, nato a Palermo il 18 maggio 1938;

avv. Liguori Giovanni, nato a Palermo il 18 marzo 1946;

dott. Meo Enzo, nato a Palermo il 6 gennaio 1950, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani) via Garibaldi n. 99, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02384080814, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 28 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A08919

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2010.

Modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonché i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»;

Considerato che le limitazioni previste dal suddetto decreto ministeriale in tema di partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza per i militari in servizio permanente dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero che vi abbiano rinunciato risultano, anche alla luce di recenti pronunce giurisdizionali, eccessivamente restrittive;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, è sostituita dalla seguente:

«" *b)* se militari in servizio permanente:

1) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;

2) non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio."».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A08913

DECRETO 5 luglio 2010.

Rideterminazione della disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell'articolo 12, comma 1 lett. *o)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regio Decreto-Legge 19 ottobre 1938, n. 1933 ed in particolare l'art. 124 che sanziona lo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio vietati;

Visto l'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente la previsione dell'emanazione di apposito regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente il regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visto l'art. 39, commi 13-*ter* e 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato compiti di controllo in materia di elusione del monopolio statale dei giochi sui concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'art. 23, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede a tutti gli effetti di legge la formazione e la validità di copie documentali su supporto informatico, riferite a qualsiasi tipologia di documento analogico originale;

Visto l'art. 12, comma 1, lett. *o)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente la rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio nonché l'indicazione di sanzioni amministrative per lo svolgimento di concorsi a premio vietati;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla suddetta direttiva;

Considerato che lo stesso art. 12, comma 1,lett. *o)*, del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, prescrive principi specifici per la rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendo che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne devono dare comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche;

Considerato che il suddetto art. 12, comma 1, del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, prevede che, per la summenzionata rideterminazione delle forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, sia emanato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, apposito decreto interdirigenziale;

Decreta:

1. Sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio delle manifestazioni a premio secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet http://www.impresa.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione; eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sui siti internet istituzionali delle due amministrazioni interessate;

b) per consentire meccanismi di gradualità, il termine relativo all'obbligo di cui alla lettera *a)*, quanto alla presentazione della comunicazione esclusivamente in modalità telematica, è differito di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e, quanto all'anticipo della comunicazione ad almeno quindici giorni prima dell'inizio del concorso a premio, si applica alle manifestazioni che hanno inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche, fermo restando in questo caso il vigente termine di comunicazione, si applica anche per le operazioni a premio con la medesima decorrenza differita di sei mesi;

c) nel periodo di sei mesi intercorrenti tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica è prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliano utilizzare il servizio; la trasmissione della comunicazione e dei documenti ad essa allegati, effettuata con il sistema telematico di cui alla lettera *d)*, equivale ad adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001; fino all'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica è consentito alle imprese di utilizzare le forme tradizionali di trasmissione;

d) attraverso il servizio telematico le comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, corredate dai relativi regolamenti, sono immediatamente consultabili da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'adempimento dei compiti istituzionali ad essi demandati, anche ai sensi dell'art. 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) le comunicazioni ulteriori rispetto a quelle di avvio delle manifestazioni a premio, di cui alle lettere precedenti, sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico prima che esse esplichino i loro effetti attraverso il medesimo sistema telematico, avvalendosi dei moduli elettronici (form) utilizzabili mediante l'accesso al sito http://www.impresa.gov.it/ e sulla base delle eventuali indicazioni fornite dallo stesso Ministero, anche su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; quando tali ulteriori comunicazioni siano riferite ad aspetti del concorso o del suo regolamento che modificano le caratteristiche sostanziali del concorso, esse sono trasmesse almeno 15 giorni prima dei loro effetti;

f) i soggetti che intendono svolgere un'operazione a premio ne danno comunicazione al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), dallo stesso predisposto, fornendo altresì la documentazione comprovante l'avvenuta prestazione della cauzione;

g) costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione degli atti di cui alle lettere *a)*, *e)* e *f)* attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica con trasmissione dei documenti in firma digitale agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sui propri siti internet dalle due amministrazioni interessate;

h) la violazione degli obblighi di cui alle lettere *a)* ed *e)* del presente decreto equivale a mancato invio sanzionato ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 124 del R.D.L. 1933/1938, come in ultimo sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera *c)*, della legge n. 449/1997; per le manifestazioni a premio di cui è dichiarato vietato lo svolgimento si applica la previsione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 1 lettera *o)*, del decreto-legge 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009.

Il presente decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2010

Il direttore generale dell'amministrazione autonoma Monopoli di Stato: FERRARA

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico: VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze foglio n. 24.

10A09054

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2010.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Capitaltrust S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina le società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione di tale legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, relativo al regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata dalla Società «Capitaltrust S.r.l.», con sede legale in Milano, in data 25 febbraio 2010, pervenuta il 16 marzo 2010, ed integrata con nota pervenuta il 18 maggio 2010, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende;

Vista la nota del 21 giugno 2010, protocollo 0087910 del Ministero della Giustizia, con la quale ha espresso il parere che nullaosta alla concessione della suddetta autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1994;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

La Società «Capitaltrust S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 06869340965, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'autorizzazione, in linea con la funzione propria delle società fiduciarie si intende riferita alle sole attività svolte nell'esclusivo interesse dei fiducianti.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A08933

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Turcanu Nicoleta Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Turcanu Nicoleta Lucia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Orastie nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Orastie nell'anno 1997 dalla sig.ra Turcanu Nicoleta Lucia, nata a Orastie (Romania) il giorno 20 dicembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Turcanu Nicoleta Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08937

DECRETO 21 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Poros Maria Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Poros Maria Magdalena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso l'Istituto Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul Sanitar» conseguito in Romania presso l'Istituto Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2005 dalla sig.ra Poros Maria Magdalena, nata a Constanta (Romania) il giorno 4 agosto 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Poros Maria Magdalena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08938

DECRETO 25 giugno 2010.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva lambda cialotrina alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva lambda cialotrina indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 6 agosto 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva lambda cialotrina;

Visto il parere del 10 settembre 2009 della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover ri-registrare fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina in Allegato I, i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto alle condizioni definite per essi alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le istanze inoltrate in data 20 marzo 2007 dall'impresa titolare dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, dirette ad ottenere l'estensione d'impiego relativamente alla coltura castagno per la lotta contro i parassiti Cydia e Balanino;

Visto il parere della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari del 7 giugno 2010, favorevole all'estensione d'impiego relativamente alla coltura castagno per la lotta contro i parassiti Cydia e Balanino dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visti i versamenti effettuati per prodotti fitosanitari ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, con la composizione ed alle condizioni indicate in etichetta.

È autorizzata altresì l'estensione d'impiego relativamente alla coltura castagno per la lotta contro i parassiti Cydia e Balanino dei prodotti fitosanitari di cui trattasi.

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.

Le imprese titolari delle registrazioni sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **lambda cialotrina** ri-registrati alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 **fino al 31 dicembre 2011**

	N. reg.ne	decreto del	Nome prodotto	Impresa
1.	10944	5/06/2001	KARATE ZEON	Syngenta Crop Protection S.p.A
2.	14195	2/04/2008	KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY	Syngenta Crop Protection S.p.A

syngenta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KENDO® WITH ZEON TECHNOLOGY

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 9,48 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)
Registrazione Ministero della Salute n. 14195 del 02.04.2008
Partita n. vedi corpo della confezione

ℓ 1

Altro stabilimento di produzione:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Stabilimento di confezionamento
Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne–Montreuil-Bellay (Francia)
Altre taglie: ml 50, ml 100, ml 250, ml 500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, castagno, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Spinacio, bietola da foglia e da costa	10 giorni
Lattughe e simili, barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, loglio, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

AGITARE PRIMA DELL'USO
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE
'KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia.
Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO
'KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GIU. 2010

syngenta.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)
Agrumi (Arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-300
	Mosca, cimice verde	15 - 20	150-400
Drupacee (Albicocco, ciliegio, Pesco, nettarine, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-150
	Mosca della frutta	15 - 25	150-250
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	25 - 30	250-300
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40	250-400
	Tripidi	15 - 20	150-200
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20	150-200
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	15 - 25	150-250
	Ricamatrici estive e lepidotteri	20 - 25	200-250
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 20 - 25 25 - 35	 200-250 250-350
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione) Cimici	20 - 25	200-250
Castagno coltivato (frutteti)	Balanino, cidia (al superamento della soglia)	20 - 25	200-250
Actinidia, Fragola (pieno campo e serra) e fruttiferi minori (lampone, ribes nero, uva spina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	70-150
	Lepidotteri tortricidi	20 - 25	140-250
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 25 25	 250 250
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25	250
	Cicaline	15 - 25	150-250
	Sigaraio	25	250

Coltura	Parassiti	Dose (ml/ha)
Barbabietola da Zucchero	Altica	105-200
	Afidi (foglie non accartocciate)	70-150
	Cleono, lisso	140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100-125
Cereali (Avena, frumento, orzo, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	105-200
	Nottue (allo scoperto)	100-125
	Cimici	140-200
Mais e mais dolce	Afidi, lema,tripidi, cecidomia, idrelia	105-200
	Nottue (allo scoperto)	100-125
	Piralide e Diabrotica	140-250
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	105-200
	Altica, meligete e tentredine	105-200
	Cimici e cecidomia	140-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100-125
Foraggere (Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	105-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	100-125
Mais da foraggio	Diabrotica	140-250

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 l)	Dose (ml/ha)
Orticole **In pieno campo**: aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, patata, pisello, porro, sedano, ravanello, spinacio, bietola da foglia e da costa **In pieno campo e serra:** cetriolo, cocomero, lattughe e simili, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	10 - 15	70-150
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	15 - 20	105-200
	Cimici	20 - 25	140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1-massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	10-15	70-150
Tabacco	Afidi e mosca bianca	10 - 15	70-150
	Tripidi, pulce del tabacco	15 - 20	105-200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	10 - 15	70-150
	Tripidi	15 - 20	105-200
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	25 - 30	175-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Forestali (in vivaio)	Afidi	15 - 20	150-200
	Processionaria (forme migranti)	15 - 20	150-200
	Tingide americana	20 - 25	200-250
	Lepidotteri defogliatori	15 - 25	150-250

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
albicocco: 300 ml/ha;
ciliegio, susino, mais da foraggio: 250 ml/ha;
mais dolce, aglio: 200 ml/ha
actinidia e ribes nero, soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 150 ml/ha.
erba medica, prati e pascoli: 100 ml/ha

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GIU. 2010

syngenta

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:

- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GIU. 2010

syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KARATE ZEON

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	9,48 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 10944 del 05/06/2001

Partita n. vedi corpo della confezione

ℓ 1

Altre taglie: ml 50, ml 100, ml 250

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	**3 giorni**
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, castagno, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	**7 giorni**
Spinacio, bietola da foglia e da costa	**10 giorni**
Lattughe e simili, barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia	**14 giorni**
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, loglio, patata, soia	**15 giorni**
Prati e pascoli	**20 giorni**
Vite	**21 giorni**
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	**30 giorni**
Orzo, avena	**40 giorni**
Tabacco	**60 giorni**
Girasole	**70 giorni**

AGITARE PRIMA DELL'USO

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE

'KARATE ZEON' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KARATE ZEON' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

'KARATE ZEON' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KARATE ZEON' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GIU. 2010

syngenta.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)
Agrumi (Arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-300
	Mosca, cimice verde	15 - 20	150-400
Drupacee (Albicocco, ciliegio, Pesco, nettarine, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-150
	Mosca della frutta	15 - 25	150-250
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	25 - 30	250-300
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25 - 40	250-400
	Tripidi	15 - 20	150-200
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20	150-200
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	15 - 25	150-250
	Ricamatrici estive e lepidotteri	20 - 25	200-250
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 20 - 25 25 - 35	 200-250 250-350
Mandorlo, nocciolo.	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione) Cimici	20 - 25	200-250
Castagno coltivato (frutteti)	Balanino, cidia (al superamento della soglia)	20 - 25	200-250
Actinidia, Fragola (pieno campo e serra) e fruttiferi minori (lampone, ribes nero, uva spina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	70-150
	Lepidotteri tortricidi	20 - 25	140-250
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 25 25	 250 250
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25	250
	Cicaline	15 - 25	150-250
	Sigaraio	25	250
Barbabietola da Zucchero	Altica		105-200
	Afidi (foglie non accartocciate)		70-150
	Cleono, lisso		140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Cereali (Avena, frumento, orzo, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		105-200
	Nottue (allo scoperto)		100-125
	Cimici		140-200
Mais e mais dolce	Afidi, lema,tripidi, cecidomia, idrelia		105-200
	Nottue (allo scoperto)		100-125
	Piralide e Diabrotica		140-250
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)		105-200
	Altica, meligete e tentredine		105-200
	Cimici e cecidomia		140-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Foraggere (Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo		105-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Mais da foraggio	Diabrotica		140-250

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 l)	Dose (ml/ha)
Orticole **In pieno campo**: aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, patata, pisello, porro, sedano, ravanello, spinacio, bietola da foglia e da costa **In pieno campo e serra:** cetriolo, cocomero, lattughe e simili, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	10 - 15	70-150
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	15 - 20	105-200
	Cimici	20 - 25	140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1-massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	10-15	70-150
Tabacco	Afidi e mosca bianca	10 - 15	70-150
	Tripidi, pulce del tabacco	15 - 20	105-200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	10 - 15	70-150
	Tripidi	15 - 20	105-200
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	25 - 30	175-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Forestali (in vivaio)	Afidi	15 - 20	150-200
	Processionaria (forme migranti)	15 - 20	150-200
	Tingide americana	20 - 25	200-250
	Lepidotteri defogliatori	15 - 25	150-250

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
albicocco: 300 ml/ha;
ciliegio, susino, mais da foraggio: 250 ml/ha;
mais dolce, aglio: 200 ml/ha
actinidia e ribes nero, soia, carciofo, lattughe e simili, finocchio: 150 ml/ha.
erba medica, prati e pascoli: 100 ml/ha

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
– Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
– Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
– In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
– Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
– Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GIU. 2010

10A08926

DECRETO 30 giugno 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato «Calypso garden protector ppo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2005 dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano Viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato Calypso Giardino contenente la sostanza attiva thiacloprid;

Visto il decreto del 17 febbraio 2005 di inclusione della sostanza attiva thiacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2014, in attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2014 del prodotto in questione, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva thiacloprid in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 giugno 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 9 giugno 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Calypso Garden Protector PPO;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014 l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano Viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali/PPO denominato Calypso Garden Protector PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 15-20-30-50-80-100.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo); Irca Service Spa in Fornovo San Giovanni (Bergamo), importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: S.C.B. in Marle sur Serre (Francia); Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12918/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/foglio illustrativo

CALYPSO® GARDEN PROTECTOR PPO

INSETTICIDA SISTEMICO IN SUSPO – EMULSIONE PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE
g 100 di CALYPSO® GARDEN PROTECTOR PPO contengono:
g 0,92 di THIACLOPRID puro (9 g/l)
coformulanti q. b. a 100
Contiene 1,2-isobenzotiazol-3(2H)one: può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.
Attenzione: consultare un Centro Antiveleni

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Evitare l'inalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non utilizzare in forma concentrata, seguire le istruzioni per l'uso. Durante la diluizione del prodotto indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contaminazione accidentale è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente all'esposizione consultare il medico mostrando l'etichetta del prodotto. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate.
Non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.
Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore.
Per proteggere le api trattare le piante ornamentali presenti in giardino o coltivate in vasi e fioriere poste all'esterno esclusivamente nelle ore serali, quando le api non sono in attività.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Calypso® Garden Protector PPO è un insetticida sistemico con una formulazione innovativa a base di olio vegetale che ne migliora lo spettro d'azione. Può essere usato sia spruzzandolo (vedere paragrafo *trattamenti per irrorazione*) sulle piante floreali e ornamentali, che diluendolo nell'acqua d'irrigazione di piante floreali e ornamentali di appartamento in vaso (vedere paragrafo *trattamenti per irrigazione*).

Trattamenti per irrorazione:
Agitare il prodotto prima dell'uso, diluirlo secondo le dosi sotto riportate e spruzzare la soluzione ottenuta sulle foglie (con 1 l di soluzione si trattano 10 m^2 di superficie).
Realizzare una prima applicazione alla comparsa dei primi insetti e, se necessario, ripetere l'applicazione dopo 7-10 giorni.
Contro **afidi** (*Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphoniella sanborni, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis craccivora, Brevicoryne brassicae, Brachycaudus helichrysi*) diluire 15 ml di prodotto in 1l di acqua; contro **cocciniglie** (*Planococcus citri, Pseudococcus maritimus, Unaspis euonymi, Saissetia oleae, Saissetia hemisphaerica, Lecanium crudum*), **aleurodidi** (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), **lepidotteri** (*Cacyreus marshalli, Chrysodeixis chalcites, Plogophora meticulosa, Mamestra brassicae, Epichoristodes acerbella, Cheimatobia brumata, Plutella xylostella*), **acari** (*Tetranychus urticae*), **metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*) e **tentredini** (*Cladius spp, Ardis sulcata*) diluire 20 ml di prodotto in 1l di acqua.

Trattamenti per irrigazione:
Agitare il prodotto prima dell'uso, diluirlo in acqua secondo le dosi sotto riportate e irrigare le piante in vaso, in ambienti chiusi. Realizzare l'applicazione in maniera preventiva o alla comparsa dei primissimi insetti; se necessario ripetere l'applicazione dopo un mese.
Contro **afidi** (*Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Macrosiphoniella sanborni, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis craccivora, Brevicoryne brassicae, Brachycaudus helichrysi*), **cocciniglie** (*Planococcus citri, Pseudococcus maritimus, Unaspis euonymi, Saissetia oleae, Saissetia hemisphaerica, Lecanium crudum*) e larve di **oziorrinco** (*Otiorhyncus spp.*) diluire 3-5 ml di prodotto in 100 ml di acqua di irrigazione per ogni 1l di terriccio;

9/06/2010 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 30 GIU. 2010

contro **aleurodidi** (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*) e **lepidotteri** (*Cacyreus marshalli, Chrysodeixis chalcites, Plogophora meticolosa, Mamestra brassicae, Epichoristodes acerbella, Cheimatobia brumata, Plutella xylostella*) diluire 4-5 ml di prodotto in 100 ml di acqua di irrigazione per ogni litro di terriccio.
Il volume del substrato colturale (terriccio) è spesso funzione della dimensione del vaso, riportiamo i volumi di terriccio dei principali vasi:

Diametro vaso (in cm)	Volume substrato (in l)	Lunghezza vaschetta (in cm)	Volume substrato (in l)
8 - 12	ca. 0,3 - 0,75	40	ca. 8,2
12 - 16	ca. 0,75 – 1,7	50	ca. 11
16 - 22	ca. 1,7 – 5,1	60	ca. 13,5
22 - 26	ca. 5,1 – 8,5		
26 - 30	ca. 8,5 - 12		

Dopo il trattamento, se necessario, procedere con una normale irrigazione.

L'olio vegetale rende il prodotto denso, quindi con l'operazione di diluizione risciacquare due-tre volte il misurino con acqua possibilmente tiepida, roteando leggermente il misurino.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto, applicato per irrorazione, può provocare su *Lysianthus spp* una riduzione dell'opacità delle foglie e su *Euphorbia pulcherrima* (Stella di Natale) un temporaneo ingiallimento dei margini fogliari.
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, potrebbero insorgere problemi di selettività su alcune varietà. Effettuare quindi saggi preliminari di selettività.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione : Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); Irca Service S.p.A. - Fornovo S.Giovanni (BG); Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); S.C.B. Marle S. Serre (Francia).

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n° /PPO del
Contenuto netto: 15-20-30-50-80-100 ml
Partita n°

® Marchio registrato

09/06/2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 30 GIU. 2010

CALYPSO® GARDEN PROTECTOR PPO

INSETTICIDA SISTEMICO IN SUSPO – EMULSIONE PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

COMPOSIZIONE
g 100 di CALYPSO® GARDEN PROTECTOR PPO contengono:
g 0,92 di THIACLOPRID puro (9 g/l)
coformulanti q. b. a 100
Contiene 1,2-isobenzotiazol-3(2H)one: può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Salute n° /PPO del
Contenuto netto: 15-20-30-50-80-100 ml
Partita n°

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato

09/06/2010

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del: 30 GIU. 2010

10A08925

DECRETO 1° luglio 2010.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 6.8 della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, concernente la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333 relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione di una Farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni recante la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (09)2 adottata in data 17 marzo 2009 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2010 del supplemento 6.8 della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26, della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto 3 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2008, n. 304, recante «Avviso relativo all'approvazione della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.8 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2010.

2. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.8 della Farmacopea europea richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 1° luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO *1*

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.8 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.17.1.	Recommendations on dissolution testing	Recommandations relatives à l'essai de dissolution	Raccomandazioni relative al saggio di dissoluzione

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Argon	(2407)	Argon	Argon	Argon
Fosinoprilum natricum	(1751)	Fosinopril sodium	Fosinopril sodique	Fosinopril sodico
Galantamini hydrobromidum	(2366)	Galantamine hydrobromide	Galantamine (bromhydrate de)	Galantamina bromidrato
Iodixanolum	(2215)	Iodixanol	Iodixanol	Iodixanolo
Pramipexoli dihydrochloridum monohydricum	(2416)	Pramipexole dihydro-chloride monohydrate	Pramipexole (dichlorhydrate de) monohydraté	Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Tiotropii bromidum monohydricum	(2420)	Tiotropium bromide monohydrate	Tiotropium (bromure de) monohydraté	Tiotropio bromuro monoidrato
Trehalosum dihydricum	(2297)	Trehalose dihydrate	Tréhalose dihydraté	Trealosio diidrato
Valerianae radix minutata	(2526)	Valerian root, cut	Valériane (racine de) divise	Valeriana radice, tagliata in parti

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General Notices	Prescriptions Générales	Prescrizioni Generali
2.4.8.	Heavy metals	Métaux lourds	Metalli pesanti
2.4.29	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3 acids	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione in acidi grassi degli oli ricchi di acidi omega-3
2.4.32.	Total cholesterol in oils rich in omega-3 acids	Cholestérol total dans les huiles riches en acides oméga-3	Colesterolo totale negli oli ricchi di acidi omega-3
2.6.1.	Sterility	Stérilité	Sterilità
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggi di conta microbica
2.6.21.	Nucleic acid amplification techniques	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione dell'acido nucleico
2.9.34.	Bulk density and tapped density of powders	Masse volumique vrac et masse volumique après tassement	Densità d'insieme (bulk density) e densità da compattazione (tapped density) delle polveri
3.2.1.	Glass containers for pharmaceutical use	Récipients de verre pour usage pharmaceutique	Contenitori di vetro per uso farmaceutico
4.	Reagents (*new, revised, correted*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.2.2.	Chicken flocks free from specified pathogens for the production and quality control of vaccines	Élevages de poulets exempts de microorganismes pathogènes spécifiés pour la production et le contrôle de qualité des vaccins	Allevamenti di polli esenti da patogeni specificati per la produzione e il controllo di qualità dei vaccini

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Plantae medicinales	(1433)	Herbal drugs	Drogues végétales	Droghe vegetali
Plantae medicinales praeparatae	(1434)	Herbal drug preparations	Préparations à base de drogues végétales	Preparazioni a base di droghe vegetali

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium	(1037)	Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use	Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire	Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium	(0451)	Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use	Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire	Vaccino inattivato della rabbia per uso veterinario
Vaccinum vibriosidis inactivatum ad salmonidas	(1581)	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Vaccinum vibriosidis inactivatum aquae frigidae ad salmonidas	(1580)	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum stearicum	(1474)	Stearic acid	Stéarique (acide)	Acido stearico
Acitretinum	(1385)	Acitretin	Acitrétine	Acitretina
Althaeae radix	(1126)	Marshmallow root	Guimauve (racine de)	Altea radice
Anisi fructus	(0262)	Aniseed	Anis (fruit d')	Anice frutto (Anice verde)
Arachidis oleum hydrogenatum	(1171)	Arachis oil, hydrogenated	Arachide (huile d') hydrogénée	Olio di arachidi idrogenato
Asparaginum monohydricum	(2086)	Asparagine monohydrate	Asparagine monohydratée	Asparagina monoidrato
Atropinum	(2056)	Atropine	Atropine	Atropina
Azathioprinum	(0369)	Azathioprine	Azathioprine	Azatioprina
Betahistini mesilas	(1071)	Betahistine mesilate	Bétahistine (mésilate de)	Betaistina mesilato
Bezafibratum	(1394)	Bezafibrate	Bézafibrate	Bezafibrato
Calcii stearas	(0882)	Calcium stearate	Calcium (stéarate de)	Calcio stearato
Cefradinum	(0814)	Cefradine	Céfradine	Cefradina
Cetirizini dihydrochloridum	(1084)	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina di cloridrato
Ciclopirox olaminum	(1302)	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamine	Ciclopirox olamina
Ciclopiroxum	(1407)	Ciclopirox	Ciclopirox	Ciclopirox
Clazurilum ad usum veterinarium	(1714)	Clazuril for veterinary use	Clazuril pour usage vétérinaire	Clazuril per uso veterinario
Crotamitonum	(1194)	Crotamiton	Crotamiton	Crotamitone
Cyproteroni acetas	(1094)	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Dextromethorphani hydrobromidum	(0020)	Dextromethorphan hydrobromide	Dextrométhorphane (bromhydrate de)	Destrometorfano bromidrato
Diltiazemi hydrochloridum	(1004)	Diltiazem hydrochloride	Diltiazem (chlorhydrate de)	Diltiazem cloridrato
Dobutamini hydrochloridum	(1200)	Dobutamine hydrochloride	Dobutamine (chlorhydrate de)	Dobutamina cloridrato
Econazoli nitras	(0665)	Econazole nitrate	Econazole (nitrate d')	Econazolo nitrato
Econazolum	(2049)	Econazole	Econazole	Econazolo
Enalaprili maleas	(1420)	Enalapril maleate	Énalapril (maléate d')	Enalapril maleato

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Enilconazolum ad usum veterinarium	(1720)	Enilconazole for veterinary use	Enilconazole pour usage vétérinarie	Enilconazolo per uso veterinario
Ethylis parahydroxy-benzoas	(0900)	Ethyl parahydroxybenzoate	Éthyle (parahydroxy-benzoate d')	Etile paraidrossibenzoato
Eucalypti aetheroleum	(0390)	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Filgrastimi solutio concentrata	(2206)	Filgrastim concentrated solution	Filgrastim (solution concentrée de)	Filgrastim soluzione concentrata
Flumequinum	(1517)	Flumequine	Fluméquine	Flumechina
Foscarnetum natricum hexahydricum	(1520)	Foscarnet sodium hexahydrate	Foscarnet sodique hexahydraté	Foscarnet sodico esaidrato
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Josamycinun	(1983)	Josamycin	Josamycine	Iosamicina
Kalii clavulanas	(1140)	Potassium clavulanate	Potassium (clavulanate de)	Potassio clavulanato
Kalii clavulanas dilutus	(1653)	Potassium clavulanate, diluted	Potassium (clavulanate de) dilué	Potassio clavulanato diluito
Kaolinum ponderosum	(0503)	Kaolin, heavy	Kaolin lourd	Caolino pesante
Ketoprofenum	(0922)	Ketoprofen	Kétoprofène	Ketoprofene
Ketotifeni hydrogenofumaras	(1592)	Ketotifen hydrogen fumarate	Kétotifène (hydrogénofumarate de)	Ketotifene idrogeno fumarato
Lavandulae aetheroleum	(1338)	Lavender oil	Lavande (huile essentielle de)	Lavanda essenza
Lichen islandicus	(1439)	Iceland moss	Lichen d'Islande	Lichene islandico
Lomustinum	(0928)	Lomustine	Lomustine	Lomustina
Lovastatinum	(1538)	Lovastatin	Lovastatine	Lovastatina
Magnesii pidolas	(1619)	Magnesium pidolate	Magnésium (pidolate de)	Magnesio pidolato
Magnesii stearas	(0229)	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Magnesii trisilicas	(0403)	Magnesium trisilicate	Magnésium (trisilicate de)	Magnesio trisilicato
Maprotilini hydro-chloridum	(1237)	Maprotiline hydrochloride	Maprotiline (chlorhydrate de)	Maprotilina cloridrato
Megluminum	(2055)	Meglumine	Meglumine	Meglumina
Methyleni chloridum	(0932)	Methylene chloride	Méthylène (chlorure de)	Diclorometano
Methylis parahydroxy-benzoas	(0409)	Methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de)	Metile paraidrossibenzoato
Methylis parahydroxy-benzoas natricus	(1262)	Sodium methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxy-benzoate de) sodique	Metile paraidrossibenzoato sodico
Millefolii herba	(1382)	Yarrow	Achillée millefeuille	Achillea millefoglie
Mupirocinum calcicum	(1451)	Mupirocin calcium	Mupirocine calcique	Mupirocina calcica
Nabumetonum	(1350)	Nabumetone	Nabumétone	Nabumetone
Natrii stearylis fumaras	(1567)	Sodium stearyl fumarate	Stéaryle (fumarate de) sodique	Sodio stearil fumarato
Omeprazolum	(0942)	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Origani herba	(1880)	Oregano	Origan	Origano
Orphenadrini citras	(1759)	Orphenadrine citrate	Orphénadrine (citrate d')	Orfenadrina citrato
Orphenadrini hydro-chloridum	(1760)	Orphenadrine hydrochloride	Orphénadrine (chlorhydrate d')	Orfenadrina cloridrato
Oxybutynini hydro-chloridum	(1354)	Oxybutynin hydrochloride	Oxybutynine (chlorhydrate d')	Oxibutinina cloridrato
Prochlorperazini maleas	(0244)	Prochlorperazine maleate	Prochlorpérazine (maléate de)	Proclorperazina maleato
Propylis parahydroxybenzoas	(0431)	Propyl parahydroxybenzoate	Propyle (parahydroxybenzoate de)	Propile paraidrossibenzoato
Salbutamoli sulfas	(0687)	Salbutamol sulphate	Salbutamol (sulfate de)	Salbutamolo solfato
Salicis cortex	(1583)	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia
Soiae oleum hydrogenatum	(1265)	Soya-bean oil, hydrogenated	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di semi di soia idrogenato
Theophyllinum et ethylenediaminum anhydricum	(0300)	Theophylline-ethylenediamine, anhydrous	Théophylline-éthylènediamine, anhydre	Teofillina-etilendiammina anidra

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Theophyllinum et ethyle-nediaminum hydricum	(0301)	Theophylline-ethylenediamine hydrate	Théophylline-éthylènediamine hydratée	Teofillina-etilendiammina idrata
Tormentillae rhizoma	(1478)	Tormentil	Tormentille	Tormentilla
tri-*n*-Butylis phosphas	(1682)	tri-*n*-Butyl phosphate	tri-*n*-Butyle (phosphate de)	tri-*n*-Butile fosfato
Trolaminum	(1577)	Trolamine	Trolamine	Trolamina
Valerianae extractum aquosum siccum	(2400)	Valerian dry aqueous extract	Valériane (extrait aqueux sec de)	Valeriana estratto acquoso secco
Valerianae radix	(0453)	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Valerianae tinctura	(1899)	Valerian tincture	Valériane (teinture de)	Valeriana tintura
Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium	(1481)	Xylazine hydrochloride for veterinary use	Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Xilazina cloridrato per uso veterinario
Zinci acexamas	(1279)	Zinc acexamate	Zinc (acéxamate de)	Zinco acexamato

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.22.	Composition of fatty acids by gas chromatography	Composition en acides gras par chromatographie en phase gazeuse	Composizione in acidi grassi mediante gas cromatografia
2.9.3.	Dissolution test for solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide

MONOGRAFIE

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Hedera helix ad praepa-rationes homoeopathicas	(2092)	Hedera helix for homoeopathic preparations	Lierre grimpant pour préparations homéopathiques	Edera per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, liofilizzato (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Allopurinolum	(0576)	Allopurinol	Allopurinol	Allopurinolo
Benzalkonii chloridi solutio	(0371)	Benzalkonium chloride solution	Benzalkonium (chlorure de), solution de	Benzalconio cloruro soluzione
Benzalkonii chloridum	(0372)	Benzalkonium chloride	Benzalkonium (chlorure de)	Benzalconio cloruro
Calcii glucoheptonas	(1399)	Calcium glucoheptonate	Calcium (glucoheptonate de)	Calcio glucoeptonato
Carboplatinum	(1081)	Carboplatin	Carboplatine	Carboplatino
Carrageenanum	(2138)	Carrageenan	Carraghénanes	Carragenina
Cimetidinum	(0756)	Cimetidine	Cimétidine	Cimetidina (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Dexchlorpheniramini maleas	(1196)	Dexchlorpheniramine maleate	Dexchlorphéniramine (maléate de)	Dexclorfeniramina maleato
Gestodenum	(1726)	Gestodene	Gestodène	Gestodene
Hederae folium	(2148)	Ivy leaf	Lierre (feuille de)	Edera foglia
Ibuprofenum	(0721)	Ibuprofen	Ibuprofène	Ibuprofene
Loratadinum	(2124)	Loratadine	Loratadine	Loratadina
Magnesii citras dodecahydricus	(2401)	Magnesium citrate dodecahydrate	Magnésium (citrate de) dodécahydraté	Magnesio citrate dodecaidrato (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Maydis oleum raffinatum	(1342)	Maize oil, refined	Maïs (huile de) raffinée	Olio di mais raffinato
Vaselinum flavum	(1554)	Paraffin, yellow soft	Vaseline jaune	Vaselina gialla (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2010

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Astemizolum	(1067)	Astemizole	Astémizole	Astemizolo
Cisapridi tartras	(1503)	Cisapride tartrate	Cisapride (tartrate de)	Cisapride tartrato
Cisapridum monohydricum	(0995)	Cisapride monohydrate	Cisapride monohydraté	Cisapride monoidrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2009

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.15.	Apparent volume	Volume apparent	Volume apparente

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lindanum	(0772)	Lindane	Lindane	Lindano

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino pertossico

10A08914

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paturan Geta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paturan Geta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 1995 dalla sig.ra Paturan Geta, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Paturan Geta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08915

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumea Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Roman nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Roman nell'anno 1999 dalla sig.ra Dumea Maria, nata a Icusesti (Romania) il giorno 27 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Dumea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08916

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Mariana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihai Mariana Elena, nata a Braila (Romania) il 10 maggio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate specializarea asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università «Dunarea de Jos» di Galati - facoltà di medicina e farmacia nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 26 aprile 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate specializarea asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università «Dunarea de Jos» di Galati - facoltà di medicina e farmacia nell'anno 2008 dalla sig.ra Mihai Mariana Elena, nata a Braila (Romania) il 10 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mihai Mariana Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08917

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulickkakkunnel Joseph Darly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pulickkakkunnel Joseph Darly ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing and midwifery » conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General nursing and midwifery» conseguito nell'anno 1999 presso la «R.K. School of nursing» di Kakinada (India) dalla sig.ra Pulickkakkunnel Joseph Darly , nata a Adukom-Kerala (India) il giorno 3 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Pulickkakkunnel Joseph Darly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08920

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jubimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Jubimol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2000 presso la «Sarvodaya School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Joseph Jubimol, nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 13 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Jubimol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08923

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joanna Marciak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 13 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Joanna Marciak nata a Jaroslaw (Polonia) il giorno 18 settembre 1969, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarza stomatologa» rilasciato in data 23 settembre 1994 con il n. 11822 dalla Akademia Medyczna Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lekarza stomatologa» rilasciato dalla Akademia Medyczna Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Polonia, in data 23 settembre 1994 con il n. 11822 alla sig.ra Joanna Marciak, nata a Jaroslaw (Polonia) il giorno 18 settembre 1969, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Joanna Marciak è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08945

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hanganu Ionica Badea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hanganu Ionica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 2009 dalla sig.ra Hanganu Ionica, coniugata Badea, nata a Suraia (Romania) il giorno 23 aprile 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hanganu Ionica, coniugata Badea, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08921

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Manuca Bucataru Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Manuca Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Bucataru;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005 dalla sig. ra Bucataru Liliana, coniugata Manuca, nata a Hirlau (Romania) il giorno 25/02/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bucataru Liliana, coniugata Manuca, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08922

DECRETO 8 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Alba Nicoleta Pascu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionescu Alba Nicoleta, coniugata Pascu, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ionescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è

stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra Ionescu Alba Nicoleta, coniugata Pascu, nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ionescu Alba Nicoleta, coniugata Pascu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08924

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Wojciechowska Katarzyna Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Wojciechowska Katarzyna Magdalena, nata a Dukla (Polonia) il 3 aprile 1971, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso il Liceo Medico di Korczyna nell'anno 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, è stata applicata nella fattispecie la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la nota prot. DGRUPS.IV/0023526-P/I.5.h.a.7/01 in data 5 giugno 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal sopra citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla Conferenza dei servizi in data 10 dicembre 2007 per titoli analoghi a quello della richiedente, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a sua scelta, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 60 crediti formativi universitari (1800 ore) comprendenti sia la formazione teorica che pratica così come previsto dal corso di laurea, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia - immunoematologia - igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica - piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica - sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Vista la nota in data 18 luglio 2008 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota prot. n. 432/010 in data 10 maggio 2010 con la quale l'Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord - Università degli studi di Napoli «Federico II» - facoltà di medicina e chirurgia ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso il Liceo Medico di Korczyna nell'anno 1991 dalla sig.ra Wojciechowska Katarzyna Magdalena, nata a Dukla (Polonia) il 3 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Wojciechowska Katarzyna Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A08944

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2010.

Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2010 delle borse di studio nelle scuole statali e paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE
E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del direttore generale del competente Ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

Rilevato che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2009, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 117.327.033,00;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la comunicazione della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca – Coordinamento tecnico – Regione Toscana, in data 7 luglio 2010, con la quale si comunica che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 7 luglio 2010, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per l'anno scolastico 2010/2011 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la precedente annualità;

Ritenuto di convenire con la prefata richiesta e al contempo considerata la necessità di aggiornare il numero degli alunni sulla base dei dati allo stato disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2010, della somma complessiva di € 117.327.033,00 per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: ZENNARO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	d=c/ctot*dtot
Piemonte	13,1	463.495	60.718	6.025.610
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	11,7	13.812	1.616	160.371
Lombardia	12,1	1.067.542	129.173	12.819.025
Trento	6,4	63.289	4.050	401.969
Bolzano-Bozen	8,3	64.077	5.318	527.795
Veneto	9,4	556.298	52.292	5.189.434
Friuli-Venezia Giulia	12,7	125.912	15.991	1.586.922
Liguria	15,2	158.526	24.096	2.391.271
Emilia-Romagna	10,3	450.470	46.398	4.604.556
Toscana	9,6	389.439	37.386	3.710.183
Umbria	12,0	98.031	11.764	1.167.426
Marche	10,1	181.876	18.369	1.822.978
Lazio	11,0	674.531	74.198	7.363.415
Abruzzo	18,0	160.210	28.838	2.861.849
Molise	25,6	40.210	10.294	1.021.548
Campania	23,8	908.613	216.250	21.460.536
Puglia	19,5	579.281	112.960	11.210.076
Basilicata	27,7	81.764	22.649	2.247.639
Calabria	28,9	281.434	81.334	8.071.589
Sicilia	26,4	731.608	193.145	19.167.569
Sardegna	17,6	201.262	35.422	3.515.273
ITALIA		7.291.680	1.182.261	117.327.033

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2008

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2007/08

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

10A08954

DECRETO 16 luglio 2010.

Riapartizione dei finanziamenti per l'anno 2010 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE
E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

Visto il decreto 30 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010 che all'art. 1, comma 3, prevede, per l'anno 2010, l'assegnazione di € 103.000.000 da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge n. 448/1998, art. 27, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la comunicazione della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca – Coordinamento tecnico – Regione Toscana, in data 7 luglio 2010, con la quale si comunica che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 7 luglio 2010, ha convenuto sulla adozione da parte del MIUR, per l'anno scolastico 2010/2011 degli stessi criteri e della stessa base di calcolo utilizzati per la precedente annualità;

Ritenuto di convenire con la prefata richiesta e al contempo considerata la necessità di aggiornare anche il numero degli alunni sulla base dei dati allo stato disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2010/2011, della somma complessiva di € 103.000.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2010, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: ZENNARO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	13,1	175.877	23.040	3.831.823
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	11,7	5.187	607	100.932
Lombardia	12,1	388.603	47.021	7.820.178
Trento	6,4	23.218	1.486	247.133
Bolzano-Bozen	8,3	23.849	1.979	329.210
Veneto	9,4	208.596	19.608	3.261.061
Friuli-Venezia Giulia	12,7	48.089	6.107	1.015.721
Liguria	15,2	61.488	9.346	1.554.387
Emilia-Romagna	10,3	171.378	17.652	2.935.739
Toscana	9,6	153.592	14.745	2.452.251
Umbria	12,0	38.544	4.625	769.242
Marche	10,1	71.716	7.243	1.204.655
Lazio	11,0	257.447	28.319	4.709.834
Abruzzo	18,0	63.916	11.505	1.913.406
Molise	25,6	16.546	4.236	704.463
Campania	23,8	361.308	85.991	14.301.436
Puglia	19,5	234.005	45.631	7.589.005
Basilicata	27,7	32.740	9.069	1.508.285
Calabria	28,9	114.024	32.953	5.480.488
Sicilia	26,4	297.022	78.414	13.041.203
Sardegna	17,6	84.710	14.909	2.479.548
ITALIA		**2.831.855**	**464.487**	**77.250.000**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2008

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2007/08

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	13,1	85.493	11.200	1.235.375
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	11,7	2.304	270	29.735
Lombardia	12,1	178.167	21.558	2.377.988
Trento	6,4	10.988	703	77.570
Bolzano-Bozen	8,3	9.549	793	87.424
Veneto	9,4	101.814	9.571	1.055.680
Friuli-Venezia Giulia	12,7	25.630	3.255	359.045
Liguria	15,2	29.711	4.516	498.147
Emilia-Romagna	10,3	85.344	8.790	969.633
Toscana	9,6	77.701	7.459	822.801
Umbria	12,0	21.223	2.547	280.921
Marche	10,1	38.980	3.937	434.270
Lazio	11,0	133.273	14.660	1.617.081
Abruzzo	18,0	34.907	6.283	693.078
Molise	25,6	9.539	2.442	269.364
Campania	23,8	177.687	42.290	4.664.763
Puglia	19,5	123.712	24.124	2.660.991
Basilicata	27,7	19.795	5.483	604.828
Calabria	28,9	64.985	18.781	2.071.610
Sicilia	26,4	140.122	36.992	4.080.442
Sardegna	17,6	44.260	7.790	859.253
ITALIA		1.415.184	233.443	25.750.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2008

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2007/08

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

10A08955

DECRETO 19 luglio 2010.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammessi al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza le modalità per il raggiungimento degli obiettivi;

c) progetti che non indichino con chiarezza l'entità e la tipologia dei destinatari;

d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

f) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;

g) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca;

c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le università e gli enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento *b)*, nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale.

Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato entro e non oltre il 16 settembre 2010 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* e chiuderà alla ore 17 del giorno 16 settembre 2010.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (All. 1), del progetto esecutivo (All. 2) e del piano finanziario (All. 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che, debitamente sottoscritte, dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4, legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;

b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;

c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;

f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Art. 7.

Le istituzioni che riceveranno il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico - scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico - scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla Commissione di cui all'art.8 nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 8.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio e tre designati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato tecnico scientifico.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Allegato 1
Domanda

Spettabile
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio IV
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando ex art.4 Legge 6/2000

Il sottoscritto………………………..nato a……………..il…………..cod.fisc……………………
Residente in…………………………………legale rappresentante dell'ente…………………..….
con sede…………………………..cod.fisc………………..P.Iva………………….. ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad €………………….per il progetto:
……………………………………………………………………………………………………

A tal fine allega, così come previsto dall'art.4 del presente bando:

a) Progetto esecutivo;
b) Piano finanziario del progetto esecutivo;
c) Sintesi dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo biennio;
d) Curriculum responsabile progetto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

Allegato 2
Progetto esecutivo

LEGGE 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Progetti annuali

Ente Proponente[1]..…
Legale Rappresentante..
Natura giuridica..
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica..
via...……………………………………..
Città............................**Cap**……..**Prov**..........**Tel**........................**Fax**........................**E-mail**...............
Codice Fiscale...**P.Iva**..………..

Numero Conto Tesoreria Provinciale (Obbligatorio solo per gli enti che sono in possesso del conto di tesoreria)[2]……………………………………………………………………………………………
Numero Conto Corrente Bancario.....................**Istituto Bancario**.........................……………………
ABI…………………**CAB**……………..

Responsabile progetto[3]:………………………………………………
via...……………………………………..
Città............................**Cap**……..**Prov**..........**Tel**........................**Fax**........................**E-mail**...............

Titolo
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Natura dell'iniziativa[4]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Area scientifica[5]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Gruppo di riferimento scientifico[6]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Impatto territoriale[7]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Locale ☐ Regionale ☐ Multiregionale ☐

Istituzioni coinvolte nel piano di diffusione[8]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

[1] Le strutture universitarie possono inviare domanda a firma dei Direttori di dipartimento, di istituto o nel caso di facoltà a firma del Preside.
[2] Gli Enti che sono titolari di contabilità speciale devono indicare esclusivamente il conto di tesoreria
[3] Allegare curriculum
[4] La natura può essere multipla a scelta tra: mostra, seminario, conferenza, convegno, visita, workshop, laboratorio aperto, forum, teleconferenza, dibattito, proiezione, Prodotto multimediale, filmato, tavola rotonda, sito internet, altro
[5] L'area scientifica può essere multipla a scelta tra: Scienze matematiche e informatiche, Scienza fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie.
[6] Indicare il gruppo del docente universitario o del ricercatore
[7] Descrivere l'impatto territoriale dell'iniziativa
[8] Indicare di ogni istituzione: nome, città, numero persone coinvolte nel progetto

Mezzi della diffusione previsti e calendario delle attività
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Collegamento con altri progetti
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Descrizione
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Obiettivi
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Risultati attesi
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Destinatari[9]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Impatto dimensionale[10]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
0-1000 ☐ 1001-5000 ☐ oltre ☐

Eventuali altre forme di finanziamento disponibili
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Eventuale capacità di replicabilità dell'iniziativa da parte di altri soggetti[11]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐

Costo totale del progetto……………………………**Contributo totale richiesto**……………………………

Termini di realizzazione
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data e firma
(Legale Rappresentante)

N.B.:
I campi sottolineati sono obbligatori
La scelta dei box è sempre obbligatoria

[9] Descrivere la tipologia dei destinatari (studenti, cittadini, ecc….)
[10] Descrivere l'impatto dimensionale dell'iniziativa (il numero dei fruitori)
[11] Descrivere se l'iniziativa può essere replicata da altri soggetti interessati, indicando quali moduli, strumenti ed altro possono essere utilizzati

Allegato 3
Piano finanziario del progetto esecutivo

Risorse proponente

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Eventuali altri finanziamenti

Provenienza	Voce	Descrizione	Importo
	.Totale		

Contributo MIUR

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Per voce si intende:
Personale: dipendente, non dipendente, collaborazione
Strumentazione
Materiale: beni di consumo (cancelleria, ecc..)
Consulenze
Contratti
Missioni e viaggi

Data e firma
(Legale rappresentante)

10A08910

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2010.

Modifica del decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto Amatriciano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto Amatriciano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 9 luglio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Prosciutto Amatriciano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 25 giugno 2009, numero di protocollo n. 9780;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 16 luglio 2009 alla denominazione «Prosciutto Amatriciano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A08911

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizia catastali dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato D.L. 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 7770 del 25 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Ferrara, con la quale è stato comunicato che a causa dello sciopero del 25 giugno 2010 indetto dalla sigla sindacale CGIL non è stato possibile nel predetto giorno fornire i Servizi catastali in modo adeguato e sufficiente riguardo alle operazioni di accettazione e trattazione degli atti tecnici DOCFA e PREGEO;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 9 (prot. 506) del 30 giugno 2010 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi catastali nel giorno 25 giugno 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali nel giorno 25 giugno 2010 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara a causa dello sciopero nazionale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 luglio 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A08946

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 6508 dell'Ufficio provinciale di Alessandria datata 23 giugno 2009, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio catastale di Alessandria;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa migrazione a Windows 2003 del server censuario e guasto storage al CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 864/10 del 25 giugno 2010;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

I giorni 16, 17 e 18 giugno 2010;

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizio catastale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 luglio 2010

Il direttore regionale: GRIFFA

10A08953

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 8 luglio 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, recante: «Monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria». (Reperterio n. 59/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché il monitoraggio del livello di attuazione di quest'ultimo e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli internati e dei minori sottoposti a provvedimento penale anche utilizzando i dati del sistema informativo nazionale sulla salute dei detenuti;

VISTO l'Accordo sancito nella seduta di questa Conferenza del 20 novembre 2008 (Rep. Atti n. 108) concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle fruizioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile;

CONSIDERATO che nel corso delle riunioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria svoltesi nei giorni 11 marzo 2009 e 23 giugno 2009 è stata concordata, tra l'altro,

l'attivazione di un apposito sottogruppo di lavoro per il monitoraggio del livello di attuazione del DPCM 1° aprile 2008;

VISTA la nota in data 11 settembre 2009, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto sottogruppo di lavoro, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

VISTA la nuova versione del documento in parola elaborata dal menzionato sottogruppo di lavoro;

CONSIDERATO che l'esame di tale nuova versione del documento di cui trattasi è stato svolto nel corso delle riunioni del richiamato Tavolo di consultazione del 17 novembre 2009 e del 20 gennaio 2010;

RILEVATO che, nel corso della riunione del più volte detto Tavolo di consultazione svoltasi il 20 gennaio 2010, è stata congiuntamente elaborata ed approvata una nuova versione del documento in oggetto e che, nella medesima riunione, inoltre, è stata concordata l'attivazione di un sottogruppo di lavoro dedicato alle problematiche del diritto alla salute ed alle cure dei detenuti tossicodipendenti;

CONSIDERATO che lo schema di accordo in oggetto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 27 gennaio 2010, che non si è tenuta;

VISTA la nota in data 18 marzo 2010 con la quale il predetto nuovo sottogruppo di lavoro sulle problematiche della tossicodipendenze in carcere ha inviato un documento concernente un'ipotesi di scheda di rilevazione sui detenuti tossicodipendenti al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del richiamato Tavolo di consultazione svoltasi il 23 marzo 2010, è stato dato mandato al più volte detto sottogruppo di lavoro sulle problematiche della tossicodipendenza in carcere di predisporre una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che contenga anche la menzionata scheda relativa alla rilevazione dei dati sui detenuti tossicodipendenti;

VISTA la nota dell'11 maggio 2010, diramata in pari data, con la quale il predetto sottogruppo di lavoro sulle problematiche della tossicodipendenze in carcere ha inviato tale nuova versione del documento di cui trattasi integrato con la scheda relativa alla "Rilevazione sui detenuti tossicodipendenti adulti al 31 dicembre 2009".

RILEVATO che, nel corso della riunione del più volte detto Tavolo di consultazione svoltasi il 17 maggio 2010, è stata congiuntamente elaborata ed approvata la nuova versione del documento in parola e che la stessa è stata diramata con nota del 19 maggio 2010;

CONSIDERATO che lo schema di accordo in oggetto è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 27 maggio 2010 e che la stessa non ha avuto luogo;

VISTA la lettera del 27 maggio 2010 con la quale il Dipartimento Politiche antidroga ha rappresentato che nella versione approvata dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria nel corso della riunione del 17 maggio u.s., sono state rilevate talune criticità afferenti, in particolare, la rilevazione dei dati sui detenuti tossicodipendenti;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del richiamato Tavolo di consultazione svoltasi il 14 giugno 2010, per l'esame delle problematiche evidenziate dal predetto Dipartimento, i componenti del Tavolo medesimo, all'unanimità, hanno convenuto sulla necessità che, nelle more degli ulteriori approfondimenti che saranno condotti, nel più breve tempo possibile, relativamente alla questione della rilevazione dei dati sui detenuti tossicodipendenti, si provveda comunque a

proporre, per l'esame della Conferenza Unificata, la versione definitiva dello schema di Accordo in oggetto priva della "Scheda n. 7" relativa alla predetta rilevazione;

RILEVATO che la versione definitiva del documento in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione del 14 giugno 2010, è stata diramata con lettera in data 16 giugno 2010;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Monitorare l'attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 8 luglio 2010

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

MONITORARE L'ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 1° aprile 2008 recante

"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

Premessa

A decorrere dal 14 giugno 2008, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale, specialistica, i rapporti di lavoro e le risorse economiche e strumentali finora in capo al Ministero della Giustizia (le materie relative alle tossicodipendenze e alla medicina preventiva erano già state affidate al SSN con il D. Lgs. n. 230/1999).
Detto trasferimento costituisce un processo particolarmente impegnativo per tutte le istituzioni interessate, in primo luogo per le Regioni e le Province Autonome e le Aziende sanitarie, ma anche per l'Amministrazione della Giustizia.

Il documento programmatico di principale riferimento per la realizzazione dei servizi e la programmazione delle attività sanitarie, è costituito dalle "*Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale*" (Allegato A, parte integrante del DPCM 1 aprile 2008).
Alle Regioni e alle Province Autonome è assegnato il compito di organizzare i servizi sanitari in rapporto alla tipologia degli istituti di pena, per garantire risposte appropriate, efficienti ed efficaci ai bisogni di salute della popolazione carceraria e dei minori sottoposti a provvedimento penale.

Altrettanto importante, quale documento di coordinamento, è l'Accordo 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente *la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile.*
In tale Accordo sono individuate le aree e le tematiche che necessitano di specifici Protocolli di collaborazione tra le Amministrazioni sanitarie e quelle della Giustizia, sia a livello regionale che tra Aziende sanitarie e singoli istituti e servizi, tenendo conto delle rispettive competenze istituzionali, allo scopo di creare ogni opportuna sinergia per rendere il più efficaci possibili gli interventi sanitari e gli interventi trattamentali e di recupero, propri dell'Amministrazione della Giustizia.

Entrambi i documenti citati sottolineano l'importanza di un monitoraggio costante delle azioni programmatiche e del funzionamento dei servizi sanitari predisposti, in termini di efficienza ed efficacia, a fronte, da un lato, della complessità e delle criticità del processo di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie; dall'altro della necessità di adeguamenti programmatici, sia regionali che aziendali, per portare progressivamente a regime il sistema dei servizi, tenendo conto degli standards assistenziali e dei bisogni di salute.
Il compito di tale monitoraggio è attribuito alle Regioni a statuto ordinario per le competenze proprie in ambito sanitario secondo quanto sancito dal DPCM del 1 aprile 2008.
I dati rilevati devono poi essere sottoposti all'attenzione dell'Osservatorio permanente interistituzionale per la Salute in Carcere (ovvero del PRAP e del CGM, laddove gli osservatori non siano stati ancora istituiti) nei territori regionali di competenza e da questo opportunamente valutati ai fini della loro condivisione.
Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che non hanno ancora recepito il DPCM 1 aprile 2008, i dati relativi agli istituti per adulti e i servizi per minori sono rilevati dai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e dai Centri per la Giustizia Minorile, dandone opportuna comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Il trattamento dei dati di cui trattasi è svolto per finalità conoscitive. Esso deve svolgersi, in ogni caso, con soli dati aggregati, meramente quantitativi, e comunque anonimi.

Proprio in funzione del proprio ruolo di coordinamento, in attesa che vada a regime un Sistema Informativo Nazionale per la sanità penitenziaria[1], il Tavolo di consultazione ritiene di dover dare indicazioni sui dati che è necessario rilevare per una prima valutazione dello stato di attuazione del DPCM 1 aprile 2008, rispetto all'assetto organizzativo e al funzionamento dei servizi sanitari nei vari territori regionali.
In una seconda fase, la rilevazione dovrà contenere, insieme ai dati sull'organizzazione dei servizi, dati riferiti alle attività e alle prestazioni, onde consentire sia una valutazione della qualità organizzativa, sia una valutazione della qualità dei processi assistenziali e degli esiti, tramite l'utilizzo di un appropriato set di indicatori.

Una prima rilevazione
Entro il 31 luglio 2010, dovranno essere forniti:

- informazioni sulla eventuale emanazione di un documento programmatico regionale per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio
- informazioni sullo stato degli Accordi fra Amministrazione regionale e Amministrazione della Giustizia (PRAP e CGM), concernenti le tematiche indicate nell'Accordo 20.11.2008
- informazioni, per ciascun istituto per adulti e ciascun servizio per minori, concernenti:
    - stato degli Accordi fra Azienda sanitaria e singolo istituto/servizio (atti convenzionali e accordi di collaborazione, sulle tematiche indicate nell'Accordo 20.11.2008
    - dati sull'organizzazione e sul personale transitato ai sensi del DPCM 1 aprile 2008

Di seguito vengono elencate più nel dettaglio le informazioni da rilevare

[1] Organizzare le conoscenze epidemiologiche (dalle Linee di indirizzo – Allegato A)
Onde disporre di una elaborazione nazionale dei dati rilevati dalle Regioni, viene istituito il Sistema Informativo Nazionale sulla salute dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute;
Le funzioni principali del sistema informativo nazionale possono sintetizzarsi nelle seguenti:

- monitoraggio dell'attività dei servizi sanitari, analisi del volume di prestazioni e dei pattern di trattamento e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza
- supporto alle attività gestionali dei servizi sanitari, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale
- supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità

Istituti penitenziari per adulti

per ciascun istituto indicare
- stipula convenzione sull'utilizzo dei locali
- avvenuta presa in carico di attrezzature
- stipula Accordi di collaborazione
- personale e ore di lavoro
- discipline specialistiche presenti
- presenza delle seguenti strutture o servizi e, ove appropriato, numero di posti letto:
    - Ambulatori interni
    - Infermerie
    - Centri diagnostico-terapeutici
    - Reparti per HIV
    - Reparti per disabili
    - Servizi/sezioni/reparti di psichiatria (infermi e/o minorati psichici ed osservazione)
    - Reparti ed Istituti a 'Custodia Attenuata' per Tossicodipendenti (ICATT)

La rilevazione è completata da presenza o meno nel territorio regionale di Strutture sanitarie esterne (reparti ospedalieri dedicati al ricovero di detenuti e internati)

Strutture e servizi della Giustizia minorile

per ciascun Istituto penale per minori indicare
- stipula convenzione sull'utilizzo di locali idonei
- presa in carico di attrezzature
- stipula Accordi di collaborazione
- personale e ore di lavoro
- discipline specialistiche presenti

per ciascun Centro di Prima Accoglienza indicare
- stipula convenzione sull'utilizzo di locali idonei
- presa in carico di attrezzature
- stipula Accordi di collaborazione
- personale e ore di lavoro
- discipline specialistiche presenti

Rilevare inoltre:
- numero delle comunità terapeutiche (strutture residenziali sanitarie) utilizzate, per progetti personalizzati di cura e riabilitazione di minori sottoposti a provvedimento penale, suddivise in pubbliche e private accreditate/autorizzate.
- numero delle comunità ministeriali socio educative

per le comunità terapeutiche, rilevare:
- numero di minori presenti
- tipologia di pazienti
- personale e ore di lavoro

per le comunità socio educative ministeriali, rilevare:
- numero di minori presenti
- personale sanitario (appartenente al Servizio sanitario nazionale) che presta assistenza sanitaria in favore dei minori ospitati e ore di lavoro

In appendice vengono forniti i *fac simile* delle schede di rilevazione.

Trasmissione dei dati

Le schede di rilevazione raccolte dalle Regioni a statuto ordinario ed approvate dai rispettivi Osservatori permanenti interistituzionali nonché le schede relative alle Regioni a statuto speciale e

le Province autonome di Trento e Bolzano raccolte dai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e dai Centri per la Giustizia Minorile sono trasmesse al Ministero della Salute che provvede alla loro elaborazione, nella prospettiva dell'attivazione del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per la Sanità Penitenziaria. I dati elaborati sono messi a disposizione del Tavolo di consultazione permanente presso la Conferenza Unificata.

L'attività di monitoraggio, coordinata dal gruppo di lavoro allo scopo costituito, è strettamente complementare alle attività degli altri gruppi di lavoro costituiti in seno al Tavolo, concernenti l'implementazione dei contenuti dei seguenti documenti, oggetto di specifico Accordo in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009:

- Strutture e servizi sanitari
- La cartella clinica informatizzata
- Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tali documenti forniscono indicazioni mirate a programmare l'organizzazione dei servizi e degli interventi sanitari.
La cartella clinica, in particolare, assume importanza cruciale quale fonte di dati epidemiologici sulla prevalenza delle patologie nella popolazione di riferimento, e sulle prestazioni erogate. Tali informazioni costituiscono la base per gli atti di programmazione necessari per il governo del sistema.

Le azioni successive
Anche sulla base dei dati che saranno rilevati nella prima fase, il Tavolo di consultazione nazionale adotta un programma di lavoro mirato a sostenere e sviluppare le azioni necessarie a garantire la qualità dei servizi[2], provvedendo, tramite il gruppo di lavoro attivato ad hoc, a perfezionare il modello di rilevazione, definendo ulteriormente il quadro dei dati da rilevare, ritenuti necessari ed utili per la descrizione del sistema e del suo funzionamento, tramite, come già detto in premessa, opportuni indicatori.
Rimandando al documento programmatico che definirà l'organizzazione del Sistema Informativo Nazionale per la Sanità penitenziaria, da sottoporre all'approvazione della Conferenza Unificata, si anticipano i contenuti su cui è necessario porre l'attenzione.
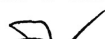
Innanzitutto è necessario verificare che vengano definiti i modelli organizzativi all'interno dei singoli istituti e servizi, sulla base di specifici standards, in rapporto alle caratteristiche degli istituti di pena, tenendo in debito conto le esigenze della sicurezza, così come delineato nelle "*Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale*" (Allegato A, parte integrante del DPCM 1 aprile 2008).
In secondo luogo deve essere verificata l'erogazione di tutte le prestazioni necessarie per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, con particolare attenzione a bisogni di salute specifici, collegati allo stato di detenzione.

In terzo luogo va verificata la qualità dei processi che deve essere garantita con l'adozione degli strumenti del *governo clinico* ("*clinical governance*"), primi fra tutti linee guida e percorsi assistenziali.
Coerentemente con i contenuti dell'Accordo 20 novembre 2008 sulle aree di collaborazione fra operatori dell'area sanitaria e operatori dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, è opportuno adottare, anche attivando idonei progetti di formazione, linee guida e procedure condivise per una buona pratica clinica, almeno per quanto riguarda i seguenti temi,

---

[2] La valutazione della qualità si riferisce alla qualità delle strutture (tutto quanto attiene alla qualità e quantità dei servizi, del personale, dell'organizzazione, in base a standard definiti), alla qualità dei processi (quello che viene fatto dagli operatori) ed alla qualità degli esiti (quello che succede al paziente)
La qualità dei processi è legata all'adozione, da parte degli operatori, di modelli operativi basati su prove di efficacia, ciò prescindendo dalla quantità di risorse disponibili. Tuttavia, la scarsità di risorse, con cui spesso si confrontano gli operatori, comporta la necessità di valutare l'efficacia nella pratica (i migliori risultati ottenibili con le risorse disponibili), rispetto all'efficacia teorica (i risultati ottenibili potendo adottare le cure migliori disponibili).

presa in carico:

- modalità di accoglimento e di valutazione della domanda dell'utente;
- criteri per la valutazione dei nuovi giunti e primi ingressi ;
- tenuta e aggiornamento della cartella clinica;
- criteri per il monitoraggio periodico delle condizioni generali di salute
- criteri per il monitoraggio e la valutazione periodici dei trattamenti terapeutico/riabilitativi

continuità assistenziale:

- modalità di trasmissione di cartella clinica e predisposizione di una relazione per il servizio "ricevente", in caso di trasferimento ad altro istituto o servizio minorile residenziale, o in caso di applicazione di misure alternative;
- criteri e modalità di invio in strutture di cura esterne (reparti ospedalieri, comunità terapeutiche etc.)
- modalità per assicurare gli interventi di emergenza/urgenza 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno;

Inoltre, linee guida e percorsi assistenziali devono essere adottati per aree specifiche, quali:

- Interventi per i soggetti tossicodipendenti
- Interventi per i soggetti con disturbi mentali
- Prevenzione dei suicidi, specie per i nuovi giunti e primi ingressi;
- Prevenzione delle malattie infettive

APPENDICE

Sono allegate sette schede:

1. Scheda 1 - Dati sulla programmazione regionale
2. Scheda 2 - Dati sulle attività sanitarie negli Istituti penali per adulti (compilare una scheda per ogni singolo Istituto)
3. Scheda 3 – Dati sui Reparti o Servizi ospedalieri esterni, dedicati al ricovero di detenuti/internati
4. Scheda 4 - Dati sulle attività sanitarie negli Istituti penali per minori – IPM - e nei Centri di prima accoglienza – CPA - (compilare una scheda per ogni singolo IPM e CPA)
5. Scheda 5 - Dati sulle comunità ministeriali "socio educative"che ospitano minori sottoposti a provvedimento penale (compilare una scheda per ciascuna comunità)
6. Scheda 6 - Dati sulle comunità terapeutiche (strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali) che ospitano minori sottoposti a provvedimento penale (compilare una scheda per ciascuna comunità)

Tutte le schede di rilevazione raccolte devono essere firmate:

- la scheda 1 dal responsabile regionale
- la scheda 2 dal responsabile sanitario e dal direttore dell'istituto
- la scheda 3 dal responsabile sanitario dell'ospedale
- la scheda 4 dal responsabile sanitario e dal direttore dell'IPM o del CPA
- la scheda 5 dal responsabile della comunità ministeriale
- la scheda 6 dal responsabile della comunità terapeutica

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai detenuti e ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°1

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Regione..

Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria, istituito in data...................................

ATTI PROGRAMMATICI
alla data del 31 dicembre 2009

La Regione ha deliberato documenti programmatici mirati a dare indirizzi alle Aziende sanitarie per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio?

☐ **SI** ☐ **NO**

se SI, specificare le tematiche oggetto di programmazione

1.
2.
3.
4.
5.

ACCORDI QUADRO
alla data del 31 dicembre 2009

È stato predisposto l'atto formale propedeutico al trasferimento delle attrezzature, degli arredi, dei beni strumentali di cui all'art. 4 DPCM 1 aprile 2009?

☐ **SI** ☐ **NO**

Sono stati stipulati protocolli/accordi di collaborazione con il PRAP e con il CGM, ai sensi dell'Accordo del 20 novembre 2008?

☐ **SI** ☐ **NO**

se SI, riportare l'oggetto e gli estremi di ciascun protocollo/accordo

1.
2.
3.
4.

FIRMA del Responsabile della Regione

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai detenuti e ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°2

Assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari (per adulti)

(compilare una scheda per ogni singolo Istituto)

Regione:

Azienda sanitaria di riferimento territoriale:

Denominazione dell'Istituto di pena:

ATTI DI GESTIONE AZIENDALE
alla data del 31 dicembre 2009

L'Azienda sanitaria ha deliberato atti di gestione per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria in questo istituto?

☐ SI ☐ NO

se SI, specificare l'oggetto e gli estremi delle delibere/atti

1.
2.
3.
4.

ACCORDI E CONVENZIONI
alla data del 31 dicembre 2009

E' stata stipulata una convenzione per l'individuazione dei locali da dedicare alle attività sanitarie? (Conferenza Unificata *"Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, dello schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende ASL, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie – Roma 29 aprile 2009")*

☐ SI ☐ NO

È stato attuato il trasferimento delle attrezzature, degli arredi, dei beni strumentali ai sensi dell'art. 4 DPCM 1 aprile 2009?

☐ SI ☐ NO

Sono stati stipulati protocolli/accordi di collaborazione fra il direttore dell'Azienda sanitaria e il direttore dell'Istituto, ai sensi dell'Accordo del 20 novembre 2008?

☐ SI ☐ NO

se SI, riportare l'oggetto e gli estremi di ciascun protocollo/accordo

1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione Istituto penale adulti: ______________________________
Scheda 2

DATI ORGANIZZATIVI

PERSONALE SANITARIO in servizio	**Personale presente al 30 settembre 2008 (transitato ai sensi del DPCM del 1 aprile 2008)**		**Personale presente al 31 dicembre 2009**	
	N°	Totale ore mensili	N°	Totale ore mensili
Medici incaricati (legge 740/1970)				
Medici di guardia medica (SIAS) (**1**)				
Psicologi di ruolo				
Psicologi a contratto				
Infermieri di ruolo				
Infermieri a contratto				
Personale tecnico di ruolo				
Personale tecnico a contratto				
Personale ausiliario di ruolo				
Personale ausiliario a contratto				

(**1**) Sono i medici del Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) assunti a contratto dall'Amministrazione della Giustizia

Denominazione Istituto penale adulti:___________________________________
Scheda 2

	ELENCO DISCIPLINE SPECIALISTICHE	Periodo 1 gennaio 2008 - 30 settembre 2008		Periodo 1 gennaio 2009 - 30 settembre 2009	
		SI/NO	se SI numero prestazioni pro capite (3)	SI/NO	se SI numero prestazioni pro capite (3)
1	Anestesia				
2	Cardiologia				
3	Chirurgia Generale				
4	Chirurgia plastica				
5	Chirurgia vascolare - Angiologia				
6	Dermatologia				
7	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica				
8	Diagnostica per immagini – Medicina nucleare				
9	Endocrinologia				
10	Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva				
11	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche				
12	Malattie infettive				
13	Medicina fisica e riabilitazione - Fisiochinesiterapia				
14	Nefrologia				
15	Neurochirurgia				
16	Neurologia				
17	Oculistica				
18	Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale				
19	Oncologia Patologia clinica (laboratorio analisi)				
20	Ortopedia e traumatologia				
21	Ostetricia e Ginecologia				
22	Otorinolaringoiatria				
23	Pneumologia				
24	Psichiatria				
25	Radioterapia				
26	Urologia				
Altro					

(3) calcolata sul numero dei soggetti presenti nell'Istituto nel periodo considerato (il numero dei soggetti presenti nel periodo considerato è costituito dalla somma del numero dei soggetti che erano già presenti dal 31 dicembre dell'anno precedente più il numero dei nuovi entrati in tutto l'arco di tempo considerato)

Denominazione Istituto penale adulti:____
Scheda 2

STRUTTURE SANITARIE PRESENTI NELL'ISTITUTO
alla data del 31 dicembre 2009

Nell'Istituto sono presenti:

Ambulatorio ☐ **SI** ☐ **NO**

Infermeria ☐ **SI** ☐ **NO**

Centri diagnostico-terapeutici ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti.................

Reparti per HIV ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti.................

Reparti per disabili ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti.................

Reparti di osservazione psichiatrica ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti.................

Sezioni/reparti di psichiatria (infermi e/o minorati psichici) ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti.................

Custodie attenuate per Tossicodipendenti ☐ **SI** ☐ **NO**

Se SI indicare il n° di posti

IL RESPONSABILE SANITARIO IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai detenuti e ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°3

Reparti/servizi ospedalieri esterni
(compilare una scheda per ogni singolo reparto/servizio)

Regione:

Azienda sanitaria di riferimento territoriale:

denominazione dell'Ospedale:

Tipologia 1:

☐ **reparto ospedaliero autonomo (disciplina ospedaliera: "detenuti")**

n. posti letto:

presenza polizia penitenziaria 24 h

☐ **SI** ☐ **NO**

Tipologia 2:

☐ **camere blindate in reparto ospedaliero**

n. posti letto:

presenza polizia penitenziaria 24 h

☐ **SI** ☐ **NO**

IL RESPONSABILE SANITARIO

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai detenuti e ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°4

Assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili (IPM), nei Centri di prima accoglienza (CPA)

(compilare una scheda per ogni singolo IPM e CPA)

Regione:

Azienda sanitaria di riferimento territoriale:

Denominazione dell'Istituto o CPA :

ATTI DI GESTIONE
alla data del 31 dicembre 2009

L'Azienda sanitaria ha deliberato atti di gestione per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria in questa struttura?

☐ **SI** ☐ **NO**

se SI, specificare l'oggetto e gli estremi delle delibere

1.
2.
3.
4.

ACCORDI E CONVENZIONI
alla data del 31 dicembre 2009

E' stata stipulata una convenzione per l'individuazione dei locali da dedicare alle attività sanitarie? (Conferenza Unificata *"Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1 aprile 2008, dello schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende ASL, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie – Roma 29 aprile 2009")*

☐ **SI** ☐ **NO**

È stato attuato il trasferimento delle attrezzature, degli arredi, dei beni strumentali di cui all'art. 4 DPCM 1 aprile 2009?

☐ **SI** ☐ **NO**

Sono stati stipulati protocolli/accordi di collaborazione fra il direttore dell'Azienda sanitaria e il direttore dell'Istituto o CPA **, ai sensi dell'Accordo 20 novembre 2008?**

☐ **SI** ☐ **NO**

se SI, riportare l'oggetto e gli estremi di ciascun protocollo/accordo

1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione IPM o CPA:______________________________

Scheda 4

DATI ORGANIZZATIVI

PERSONALE SANITARIO in servizio	**Personale presente al 30 settembre 2008 (transitato ai sensi del DPCM del 1 aprile 2008)**		**Personale presente al 31 dicembre 2009**	
	N°	Totale ore settimanali	N°	Totale ore settimanali
Medici incaricati (legge 740/1970)				
Medici di guardia medica (SIAS) (**1**)				
Psicologi di ruolo				
Psicologi a contratto				
Infermieri di ruolo				
Infermieri a contratto				
Personale tecnico di ruolo				
Personale tecnico a contratto				
Personale ausiliario di ruolo				
Personale ausiliario a contratto				

(**1**) Sono i medici del Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (SIAS) assunti a contratto dall'Amministrazione della Giustizia

Denominazione IPM o CPA:____
Scheda 4

	ELENCO DISCIPLINE SPECIALISTICHE	Periodo 1 gennaio 2008 - 30 settembre 2008		Periodo 1 gennaio 2009 - 30 settembre 2009	
		SI/NO	se SI numero prestazioni pro capite (3)	SI/NO	se SI numero prestazioni pro capite (3)
1	Anestesia				
2	Cardiologia				
3	Chirurgia Generale				
4	Chirurgia plastica				
5	Chirurgia vascolare - Angiologia				
6	Dermatologia				
7	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica				
8	Diagnostica per immagini – Medicina nucleare				
9	Endocrinologia				
10	Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva				
11	Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche				
12	Medicina fisica e riabilitazione - Fisiochinesiterapia				
13	Nefrologia				
14	Neurochirurgia				
15	Neurologia				
16	Oculistica				
17	Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale				
18	Oncologia Patologia clinica (laboratorio analisi)				
19	Ortopedia e traumatologia				
20	Ostetricia e Ginecologia				
21	Otorinolaringoiatria				
22	Pneumologia				
23	Psichiatria				
24	Radioterapia				
25	Urologia				
Altro					

(3) calcolata sul numero dei minori presenti nell'Istituto nel periodo considerato (il numero dei minori presenti nel periodo considerato è costituito dalla somma del numero dei minori presenti dall'anno precedente più il numero dei nuovi entrati in tutto l'arco di tempo considerato)

IL RESPONSABILE SANITARIO

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO O DEL CPA

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai detenuti e ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°5

Assistenza sanitaria nelle Comunità ministeriali socio educative

(compilare una scheda per ogni singola struttura che è stata operativa nel 2009)
Situazione alla data del 31 dicembre 2009

Regione:

Azienda sanitaria di riferimento territoriale:

Comunità ministeriale (denominazione):

Indirizzo:

Numero di minori sottoposti a provvedimento penale presenti al 31.12.2009 (1): ....

(1) il numero dei minori presenti nell'anno è costituito dalla somma del numero dei soggetti presenti dall'anno precedente più il numero dei nuovi entrati nel corso dell'anno.

PERSONALE SANITARIO (1)	**al 31 dicembre 2009**	
	N°	Totale ore settimanali
Medici		
Psicologi		
Altre figure professionali (specificare sotto)	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

(1) personale sanitario appartenente al Servizio sanitario nazionale, che presta assistenza sanitaria in favore dei minori ospitati

IL RESPONSABILE DELLA COMUNITA' MINISTERIALE
(nome, cognome e qualifica)

Conferenza Unificata
Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria (D.P.C.M. 1 aprile 2008)

Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento penale

SCHEDA N°6

Assistenza sanitaria nelle Comunità terapeutiche (strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali)

(compilare una scheda per ogni singola struttura che è stata operativa nel 2009)
Situazione alla data del 31 dicembre 2009

Regione:

Azienda sanitaria di riferimento territoriale:

Comunità terapeutica (denominazione):

Tipologia:

- ☐ **pubblica**
- ☐ **privata accreditata**
- ☐ **privata autorizzata**

Indirizzo:

Numero di minori sottoposti a provvedimento penale presenti al 31.12.2009: ....

Tipologia di pazienti:

- ☐ **minori con tossicodipendenza**
- ☐ **minori con disturbi mentali**
- ☐ **minori con tossicodipendenza e concomitante disturbo mentale (c.d. doppia diagnosi)**

DATI ORGANIZZATIVI

PERSONALE SANITARIO	al 31 dicembre 2009	
	N°	Totale ore settimanali
Medici		
Psicologi		
Altre figure professionali (specificare sotto)	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX

IL RESPONSABILE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA
(nome, cognome e qualifica)

10A09027

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 luglio 2010, n. **16063**.

Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare.

Agli Enti pubblici non territoriali

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Finalità della circolare.

Le presenti Linee Guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare (di seguito anche «Linee Guida»), sono state redatte con l'intento di specificare un percorso metodologico che consenta agli Enti pubblici non territoriali di pervenire ad una quanto più completa conoscenza del proprio portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione.

Si specifica che le presenti Linee Guida si riferiscono in modo mirato ai fabbricati.

Le presenti Linee Guida, altresì, pur essendo indirizzate ai predetti enti, possono costituire un valido riferimento anche per tutte le altre pubbliche amministrazioni che intendano attivare un proficuo processo di valorizzazione.

Cenni sulla normativa.

La normativa di riferimento si rinviene nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 19 (Beni immobili statali); nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in particolare l'art. 3-*bis*, aggiunto dalla Finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Ulteriori spunti di riflessione possono essere forniti anche dalle disposizioni in materia di razionalizzazione, contenute nella predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 204 e seguenti.

Si considerino, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

La conoscenza del patrimonio immobiliare: fase della ricognizione.

La ricognizione degli immobili di proprietà degli enti non territoriali deve avere come obiettivo l'acquisizione delle informazioni riguardanti i beni oggetto del compendio, per le quali si distinguono tre tipologie: tecnica, amministrativo-gestionale, storico-artistica.

In particolare, le informazioni tecniche si riferiscono ai dati che consentono la localizzazione geografica e l'identificazione catastale completa dei beni.

Gli immobili esistenti sul territorio nazionale, a seguito di dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, sono iscritti negli atti del Catasto con l'indicazione dei relativi identificativi catastali. Per ognuno di essi sono riportate in banca dati, tra l'altro, le informazioni concernenti l'individuazione, la rappresentazione grafica, la redditività (per la determinazione del valore ai fini fiscali) ed i soggetti intestatari, titolari di diritti reali sul bene, con le relative quote. L'immobile deve essere quindi descritto nel fascicolo immobiliare con l'indicazione dei riferimenti catastali, al fine di consentire la conoscenza delle suddette informazioni.

Con riferimento alle informazioni sul titolo di provenienza del bene e sulla relativa pubblicità nei registri immobiliari, è opportuno acquisire, ove non già in possesso, oltre al citato titolo di provenienza, anche copia della correlata nota di trascrizione. Tale copia, e, nei casi in cui è consentito, copia del titolo, potrà essere richiesta al competente Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio. La nota di trascrizione riporta, oltre ai beni cui si riferisce, le informazioni relative agli estremi dell'atto e alle parti a favore e a carico delle quali l'atto è trascritto. Presso i medesimi Servizi di Pubblicità Immobiliare è inoltre possibile effettuare ispezioni sui registri, dalle quali rilevare, a titolo esemplificativo, i vari passaggi di proprietà succedutisi nel tempo, le eventuali iscrizioni di ipoteca e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene, la presenza di eventuali servitù o vincoli trascritti, la trascrizione di eventuali diritti parziari spettanti a terzi.

La conoscenza tecnica dell'immobile richiede inoltre l'analisi urbanistica e deve consentire un inquadramento corretto del bene con riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza dell'attuale utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilità di trasformazione, con individuazione degli strumenti urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d'uso.

Con riferimento alle informazioni amministrativo-gestionali occorre distinguere tra beni strumentali e non strumentali e per questi ultimi si deve tener conto dello stato occupazionale (libero, occupato, con o senza titolo). Nel caso di immobili locati riveste particolare importanza inquadrare le eventuali specifiche pattuizioni che regolamentano l'utilizzo dello stesso, compresa la correlazione di eventuali pertinenze alle unità principali e le informazioni riguardanti lo stato di manutenzione e conservazione aggiornate.

Rilevanti, infine, le informazioni storico-artistiche (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inerente il Codice dei beni culturali e del paesaggio) per delineare correttamente le procedure per l'eventuale dismissione, mentre, per gli immobili di recente realizzazione, le informazioni relative all'epoca di costruzione possono rivestire carattere di informazione aggiuntiva.

Il fascicolo immobiliare: elementi costitutivi.

Il fascicolo immobiliare è la carta d'identità dell'immobile, inteso nelle sue accezioni di complesso, fabbricato o singola unità. Esso è predisposto dall'Ente e deve essere opportunamente composto dai seguenti documen-

ti, organizzati, a seconda del caso, in documenti relativi al complesso immobiliare, ai singoli fabbricati che lo compongono o alle singole unità immobiliari in cui i fabbricati sono articolati:

titolo di provenienza, ove esistente, e copia della nota di trascrizione rilasciata dai Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio. In assenza di specifiche norme che ne attestano la proprietà (*cfr.* artt. 1 e 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410), i titoli di provenienza devono essere acquisiti agli atti. Nel caso in cui la proprietà in capo agli Enti sia garantita per legge, la ricostruzione documentale dei vari passaggi di proprietà costituisce elemento conoscitivo indispensabile. Per gli immobili situati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, denominato anche sistema catastale tavolare, si rinvia ai relativi atti di iscrizione tavolare;

dichiarazione urbanistica sulla data di costruzione del fabbricato, prevista ai fini della validità dell'atto di compravendita, ovvero, laddove l'immobile risulti costruito dopo il 1° settembre 1967, copia della licenza di costruzione e/o concessione edilizia ovvero, qualora non disponibili, indicazione degli estremi identificativi delle stesse, se non già risultanti dal titolo di provenienza;

documenti relativi alla regolarità urbanistica dell'immobile (inclusi la domanda di condono, la concessione in sanatoria ovvero la domanda protocollata con i bollettini di versamento);

certificazione urbanistica che attesti l'esistenza o meno di vincoli;

certificazione di agibilità/abitabilità;

attestazione inerente la conformità, o meno, del bene, nello stato di fatto, dal punto di vista edilizio-urbanistico (anche in presenza di originaria certificazione di agibilità/abitabilità);

planimetria catastale. Nel caso in cui quanto nelle stesse rappresentato non fosse aggiornato con la situazione di fatto del bene, si dovrà provvedere con l'adeguamento della rappresentazione catastale;

visura catastale aggiornata;

scheda riepilogativa dei dati dell'immobile, contenente nel dettaglio anche l'indirizzo, il piano, la presenza o meno di un ascensore, etc.;

attestati di conformità degli impianti (di riscaldamento, raffreddamento, anti-incendio, elettrico, telefonico, etc.) con nulla osta dei VV.FF., se dovuto, e scheda grafico-tecnica degli stessi, ove disponibili;

certificazione energetica ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e del decreto ministeriale 26 giugno 2009, che stabilisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

copia autentica della polizza globale fabbricati;

elaborato planimetrico catastale, ove disponibile;

valore di mercato attribuito dall'Agenzia del Territorio, previa sottoscrizione di accordi con la stessa per regolare modalità e costi, nonché estratto in copia della relazione di stima, in cui siano contenuti i parametri presi a riferimento per la determinazione del prezzo;

documentazione contenente informazioni tecnico descrittive dell'immobile in tutti le sue componenti (strutture, impianti, finiture) nonché inerenti la consistenza (superfici e volumi) e stato conservativo;

scheda descrittiva delle parti comuni, ove possibile, ovvero, laddove si venga a creare una situazione di condominio, il relativo regolamento di condominio e l'ulteriore documentazione riguardante le parti comuni;

eventuali limitazioni al diritto di proprietà ai sensi della legge vigente;

copia dell'eventuale contratto di locazione e di eventuali scritture integrative e/o novative, ovvero, di una scheda riassuntiva di tutti i dati, le informazioni e quant'altro a disposizione dell'Ente in relazione allo stato locativo dell'immobile, ivi inclusa l'attestazione dell'Ente in merito alla regolarità del rapporto locatizio e dei pagamenti del conduttore, l'indicazione di eventuali disdette o rinnovi, dell'importo dei depositi cauzionali costituiti dai conduttori e di eventuali contenziosi in essere;

riepilogo degli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi cinque anni;

eventuali decreti di vincolo o certificazione scaturente dal procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fermo restando che ciascun Ente, in aggiunta ai documenti sopra indicati, può inserire nel fascicolo immobiliare quant'altro ritenga utile e/o necessario, si ritiene che tutti i documenti indicati sono da considerarsi necessari.

Si evidenzia, inoltre, che alcuni dei documenti sopra indicati, sono necessari anche al fine di adempiere alle disposizioni dettate dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).

In ultimo, si rappresenta che sussiste l'obbligo di accatastamento per tutti gli immobili, che viene adempiuto tramite la presentazione, al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio, degli atti di aggiornamento di catasto terreni (tipo mappale e di frazionamento, con procedura Pregeo) ovvero di catasto edilizio urbano (dichiarazione di nuova costruzione ovvero della denuncia di variazione, con procedura informatica Docfa), redatti a cura di un tecnico abilitato, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A09056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 luglio 2010

Dollaro USA	1,3000
Yen	112,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,428
Corona danese	7,4512
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84535
Fiorino ungherese	280,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0914
Nuovo leu romeno	4,2658
Corona svedese	9,4810
Franco svizzero	1,3543
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0530
Kuna croata	7,2276
Rublo russo	39,4907
Lira turca	1,9907
Dollaro australiano	1,4812
Real brasiliano	2,2978
Dollaro canadese	1,3586
Yuan cinese	8,8075
Dollaro di Hong Kong	10,1061
Rupia indonesiana	11757,68
Rupia indiana	60,8140
Won sudcoreano	1563,65
Peso messicano	16,6634
Ringgit malese	4,1672
Dollaro neozelandese	1,8146
Peso filippino	60,177
Dollaro di Singapore	1,7893
Baht tailandese	41,893
Rand sudafricano	9,8064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09191

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 luglio 2010

Dollaro USA	1,2957
Yen	112,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,429
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84830
Fiorino ungherese	289,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,1292
Nuovo leu romeno	4,2730
Corona svedese	9,5312
Franco svizzero	1,3640
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1420
Kuna croata	7,2225
Rublo russo	39,5095
Lira turca	1,9944
Dollaro australiano	1,4943
Real brasiliano	2,3043
Dollaro canadese	1,3667
Yuan cinese	8,7823
Dollaro di Hong Kong	10,0762
Rupia indonesiana	11740,88
Rupia indiana	61,0470

Won sudcoreano	1575,38
Peso messicano	16,7113
Ringgit malese	4,1786
Dollaro neozelandese	1,8358
Peso filippino	60,150
Dollaro di Singapore	1,7861
Baht tailandese	41,832
Rand sudafricano	9,8903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09192

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 luglio 2010

Dollaro USA	1,2844
Yen	111,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,350
Corona danese	7,4520
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84745
Fiorino ungherese	290,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,1354
Nuovo leu romeno	4,2770
Corona svedese	9,5007
Franco svizzero	1,3537
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1290
Kuna croata	7,2365
Rublo russo	39,2795
Lira turca	1,9802
Dollaro australiano	1,4718
Real brasiliano	2,3122
Dollaro canadese	1,3583
Yuan cinese	8,7058
Dollaro di Hong Kong	9,9873
Rupia indonesiana	11666,48
Rupia indiana	60,8130
Won sudcoreano	1550,03
Peso messicano	16,6346
Ringgit malese	4,1261
Dollaro neozelandese	1,8122
Peso filippino	59,657
Dollaro di Singapore	1,7680
Baht tailandese	41,489
Rand sudafricano	9,8220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09193

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylanox Premix».

Provvedimento n. 125 del 23 giugno 2010

Medicinale veterinario TYLANOX PREMIX.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102725013;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102725025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia SpA, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA 8b1 - sostituzione produttore responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza la sostituzione del produttore responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: Eli Lilly Italia SpA con sede in Sesto Fiorentino (Firenze);

a: Eli Lilly and Company Limited, Speke Operations - Fleming Road, Speke - Liverpool, Merseyside, L24 9LN - Regno Unito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08934

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Ancona;

Visto il parere favorevole della Regione Marche;

Ha espresso nel corso della riunione del 21 aprile 1010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC «SAN GINESIO»

Art. 1.

Denominazioni dei vini

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle tipologie secco o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«San Ginesio» Rosso:

Sangiovese minimo 50%;

Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.

«San Ginesio» Spumante (secco o dolce):

Vernaccia Nera: minimo 85%, possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende i territori dei comuni di San Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno, situati nella provincia di Macerata ed è come di seguito delimitato: partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61 che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimità della cabina Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 m per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad incrociare la s.p. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m s.l.m. (lungo il crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con l'affluente del torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il limite percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada è seguita fino all'incrocio in località la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi proseguire in direzione della località Baroncia risalendo di quota il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada che attraversa la località Baroncia, da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione sud prosegue fino alla località Sant'Andrea Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in prossimità di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti, segue tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo; a questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo; al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco) fino in prossimità del fosso Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 m fino ad incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio con la strada che conduce alla località Roccaccia, da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502 percorre detta strada statale in direzione sud fino incontrare la s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena 78 si segue la s.s. 78 in

direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle, la strada è seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino alla località case Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 m s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p. 119 in prossimità del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo, in prossimità del km 6 la delimitazione lascia la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue in direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la s.p. 45 Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in prossimità di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la s.p. 44, a questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la s.p. 61 in prossimità del tornante collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota 342.6 m s.l.m. prosegue su questa strada provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada fino all'incrocio con la strada provinciale Picena 78 in località Passo Loro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui all'art. 1), è di 11 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Vino	% vol.
«San Ginesio» Rosso	10,5
«San Ginesio Spumante»	9,5

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione della tipologia «San Ginesio Rosso» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato nel precedente art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia «San Ginesio» Spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della uve, delimitata nel precedente art. 3 e nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente art. 3, purché le ditte medesime dimostrino di possedere stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per la tipologia «San Ginesio Rosso» è autorizzata la pratica della dolcificazione ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Ginesio rosso»

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.

Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l .

«San Ginesio» spumante secco:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;

zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l.

«San Ginesio» spumante dolce:

spuma: persistente a grana fine;

colore: rubino con riflessi da violacei a granati;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;

zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» è vietata l'aggiunta delle seguenti qualificazioni: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso delle indicazioni facoltative ammesse dalla normativa vigente.

Sulle confezioni contenenti i vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per il confezionamento della denominazione di origine controllata «San Ginesio» sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle vigenti norme. L'utilizzo del bag in box è limitato alla sola tipologia Rosso.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

10A08935

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Compensi del Presidente e dei componenti della Commissione per la valutazione, la traparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2010 sono stati stabiliti i compensi per il Presidente ed i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT.

Il testo integrale è consultabile sul sito www.civit.it

10A08936

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoren»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1453 del 7 luglio 2010

Medicinale: ISOREN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «triptofano» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-137-Rev 01, produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto CO. INC., Kawasaki Plant 1 Suzuki-Cho, 1-Chome Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki, Kanagawa;

Ajinomoto CO. INC.,Tokai Plant 1730 Hinaga, Yokkaichi Japan-510-0885 Mie;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant, 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isopuramin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1454 del 7 luglio 2010

Medicinale: ISOPURAMIN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «treonina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-097-Rev 03, da parte dello stesso produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto Eurolysine S.A.S., 153, rue de Courcelles France-75817 Paris;

Ajinomoto Heartland LLC, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Suite 650 United States Am.- 60631-3421 Chicago, Illinois;

Ajinomoto CO., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho, Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020580130 - «7% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 020580155 - «10% soluzione per infusione» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020580181 - «3% soluzione per infusione» flacone 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 020580193 - «3% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580205 - «3% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580217 - «7% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 020580229 - «10% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 020580231 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «10% soluzione per infusione»flacone 100 ml (A.I.C. n. 020580155), «3% soluzione per infusione» flacone 100 ml (A.I.C. n. 020580181), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A08931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Freamine III»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1455 del 7 luglio 2010

Medicinale: FREAMINE III.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «treonina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-097-Rev 03, produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto Eurolysine S.A.S., 153, rue de Courcelles France-75817 Paris;

Ajinomoto Heartland LLC, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Suite 650 United States Am.-60631-3421 Chicago, Illinois;

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022748038 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 022748089 - «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022748091 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 1000 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022748103 - «8,5 % soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (A.I.C. n. 022748089), «8,5% soluzione per infusione» flacone 1000 ml (A.I.C. n. 022748091), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A08930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoren»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1456 del 7 luglio 2010

Medicinale: ISOREN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «treonina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-097-Rev 03, produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto Eurolysine S.A.S., 153, rue de Courcelles France-75817 Paris;

Ajinomoto Heartland LLC, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Suite 650 United States Am.-60631-3421 Chicago, Illinois;

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029358037 - «5,4% soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029358049 - «5,4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tph»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1457 del 7 luglio 2010

Medicinale: TPH.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «valina» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-106-Rev 02, produttore già autorizzato Ajinomoto CO., INC. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto Interamericana Ind. E Com. LTDA., via Anhangurra, Km 131 Bairro Jaguari Brazil-13480-970 Limeira;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina;

Ajinomoto CO., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho, Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029189040 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 029189053 - «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029189065 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cantabilin»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1476 del 7 luglio 2010

Medicinale: CANTABILIN.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano (codice fiscale 04485620159).

Variazione A.I.C.: adeguamento delle specifiche del principio attivo alla corrente edizione della monografia della farmacopea europea.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 021300013 - 30 confetti 300 mg (sospesa);

A.I.C. n. 021300025 - 40 confetti 300 mg;

a:

A.I.C. n. 021300013 - «300 mg compresse rivestita» 30 compresse;

A.I.C. n. 021300025 - «300 mg compresse rivestita» 40 compresse.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «300 mg compressa rivestita» (A.I.C. n. 021300013), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A08927

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A07EC02	Mesalazina	60 unità 400 mg - Uso orale
C09AA04	Perindopril	30 unità 8 mg - Uso orale

10A08909

Assegnazione dati identificativi nazionali al medicinale «Xenical»

Estratto determinazione V&A/PC - IP n. 422 del 23 giugno 2010

Descrizione del medicinale autorizzato dall'EMA, attribuzione n. A.I.C., classificazione ai fini della rimborsabilità e classificazione ai fini della fornitura.

Al medicinale XENICAL 120 mg hard capsules identificato con n. EU/1/98/071/003 autorizzato dall'EMA con procedura EMA/H/PD/2010/5598/001/N del 29 marzo 2010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale;

codice A.I.C.: 039859018 (in base 10) 160DUB (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

ogni capsula contiene 120 mg di principio attivo Orlistat;

classificazione ai fini della rimborsabilità;

XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale;

codice A.I.C.: 039859018 - Classe di rimborsabilità: C;

classificazione ai fini della fornitura;

XENICAL 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale;

codice A.I.C.: 039859018 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A08912

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina EG»

Estratto determinazione n. 1807/2010 del 15 luglio 2010

MEDICINALE
LERCANIDIPINA EG

TITOLARE AIC:
EG S.p.A.
Via D. Scarlatti, 31
20124 Milano

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721016/M (in base 10) 15W61S (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721028/M (in base 10) 15W624 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721030/M (in base 10) 15W626 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721042/M (in base 10) 15W62L (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721055/M (in base 10) 15W62Z (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721067/M (in base 10) 15W63C (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721079/M (in base 10) 15W63R (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721081/M (in base 10) 15W63T (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721093/M (in base 10) 15W645 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721105/M (in base 10) 15W64K (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721117/M (in base 10) 15W64X (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721129/M (in base 10) 15W659 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721131/M (in base 10) 15W65C (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721143/M (in base 10) 15W65R (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721156/M (in base 10) 15W664 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721168/M (in base 10) 15W66J (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721170/M (in base 10) 15W66L (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721182/M (in base 10) 15W66Y (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721194/M (in base 10) 15W67B (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721206/M (in base 10) 15W67Q (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 126 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721218/M (in base 10) 15W682 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 154 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721220/M (in base 10) 15W684 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
Lercanidipina EG 10 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato come lercanidipina cloridrato emiidrato. Ciò equivale a 9,4 mg di lercanidipina.

Lercanidipina EG 20 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato come lercanidipina cloridrato emiidrato. Ciò equivale a 18,8 mg di lercanidipina.

Eccipienti:
Lattosio monoidrato
Amido di mais pregelatinizzato
Croscarmellosa sodica
Ipromellosa
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato
Lercanidipina EG 10 mg compresse rivestite con film
Film di rivestimento (Opadry giallo):
Ipromellosa
Macrogol 8000
Titanio diossido (E171)
Talco
Ossido di ferro giallo (E172)

Lercanidipina EG 20 mg compresse rivestite con film
Film di rivestimento (Opadry rosa):
Ipromellosa
Macrogol 8000
Titanio diossido (E171)
Talco
Ossido di ferro rosso (E172)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
STADA ARZNEIMITTEL AG STADASTRASSE 2-18 D-61118 BAD VILBEL (GERMANIA)

RILASCIO DEI LOTTI:
STADA ARZNEIMITTEL GMBH MUTHGASSE 36 1190 WIEN (AUSTRIA)

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
CENTRAFARM SERVICES B.V. NIEUWE DONK 9 4879 AC ETTEN LEUR (OLANDA)

LAMP SAN PROSPERO S.P.A. VIA DELLA PACE 25/A 41030 SAN PROSPERO – MODENA (ITALIA)

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
EUROGENERICS N.V. HEIZEL ESPLANADE B22 B-1020 BRUSSELS (BELGIO)

CLONMEL HAEALTHCARE LTD. WATERFORD ROAD IRL-CLONMEL, CO TIPPERARY (IRLANDA)

STADA PRODUCTION IRELAND LTD., WATERFORD ROAD IRL-CLONMEL, CO TIPPERARY (IRLANDA)

CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI E CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
PHARMACODANE APS. MARIELUNDVEJ 46 DK-2730 HERLEV (DANIMARCA)

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:
HEMOFARM A.D. BEOGRADSKI PUT BB 26300 VRSAC (SERBIA)

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
KLOCKE VERPACKUNGS-SERVICE GMBH MAX-BECKER-STR. 6 76356 WEINGARTEN (GERMANIA)

ZORKA PHARMA A.D., SABAC HAJDUK VELJKOVA BB 15000 SABAC (SERBIA)

HEMOFARM LIMITED LIABILITY COMPANY 62 KIEVSKOYE SHOSSE 62, P.O. BOX 8042 249030 KALUGA REGION, OBNINSK (RUSSIA)

HEMOFARM DOO UL. NOVAKOVICI BB, 78 000 BANJA LUKA BOSNIA/HERZEGOVINA

CONTROLLO:
LAT GMBH INSTITUT FUR PHARMA-ANALYTIK, AM HAAG 4, D-82166 GRAFELFING GERMANIA

IDIFARMA DESARROLLO FARMACEUTICO, S.L. POLIGONO MONCHOLI, C/NOAIN, 31110 NAVARRA SPAGNA

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
CF PHARMA LTD. H-1097 BUDAPEST, KEN U. 5 UNGHERIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Lercanidipina EG è indicata per il trattamento dell’ipertensione essenziale da lieve a moderata

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721143/M (in base 10) 15W65R (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 6,13
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 11,50

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC
AIC n. 039721030/M (in base 10) 15W626 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 3,79
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 7,11

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LERCANIDIPINA EG
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A08947

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide EG»

Estratto determinazione n. 1806/2010 del 15 luglio 2010

MEDICINALE
BICALUTAMIDE EG

TITOLARE AIC:
EG S.p.A.
Via Scarlatti, 31
20124 Milano

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039671019/M (in base 10) 15UP7C (in base 32)

Confezione
150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039671021/M (in base 10) 15UP7F (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Una compressa contiene:

Principio attivo:
50 mg, 150 mg di bicalutamide

Eccipienti:
Interno della compressa:
lattosio monoidrato
povidone K-29/32
crospovidone
sodio lauri solfato
magnesio stearato

Rivestimento
Lattosio monoidrato
Ipromellosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol 4000

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Spagna

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI:
Synthon BV, Microweg 22 6545 CM Nijmegen The Netherlands

CONTROLLO DEI LOTTI:
Quinta-Analytica s.r.o. Prazská 1486/18c, 102 00 Praha 10 Czech Republic

CONFEZIONAMENTO:
MPF (Manufacturing Packaging Farmaca) BV, Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske – The Netherlands

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
Synthon s.r.o. Brnenska 32, 67818 Blansko Czech Republic

CF Pharma Ltd., Kén u. 5, H-1097 Budapest Hungary

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
50 mg
Trattamento del carcinoma prostatico avanzato in associazione a terapia con analogo dell'ormone di liberazione dell'ormone luteinizzante (LHRH9 o castrazione chirurgica
150 mg
BICALUTAMIDE EG 150 mg è indicato in monoterapia o come adiuvante alla prostatectomia radicale o alla radioterapia in pazienti affetti da carcinoma della prostata localmente avanzato ad alto rischio di progressione della malattia

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039671019/M (in base 10) 15UP7C (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 29,54
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 55,40

Confezione
150 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039671021/M (in base 10) 15UP7F (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 125,25
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 234,90

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BICALUTAMIDE EG
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A08948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zestoretic»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1475 del 7 luglio 2010

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in PALAZZO VOLTA - Via F. Sforza, 20080 - BASIGLIO - MILANO (codice fiscale 00735390155)

Medicinale: **ZESTORETIC**

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica di seguito riportata:

DA	A
Tipo IA 15 a) per notifica R0-CEP 2004-011 Rev 00	
Produzione del principio attivo LISINOPRIL: DEGUSSA AG Rodenbacher Chaussee 4 Hanau (Germania) REXIM-Groupe DEGUSSA 33 Rue de Verdun, Ham (F)	Produzione del principio attivo LISINOPRIL: DEGUSSA AG FC-PE-NP Rodenbacher Chaussee 4 D – 63403 Hanau-Wolfang REXIM S.A. 33 Rue de Verdun, F – 80400 Ham (F) *Certificate of Suitability* alla Ph. Eur. **R0-CEP 2004-011-Rev 00** **Titolare del Certificato CEP 2004-011** **DEGUSSA AG, Bennigsenplatz, 1** **D – 40474 Düsseldorf**

Tipo IA 15 a) per notifica R0-CEP 2004-011 Rev 01	
Produzione del principio attivo LISINOPRIL DEGUSSA AG FC-PE-NP Rodenbacher Chaussee 4 D – 63403 Hanau-Wolfang REXIM S.A. 33 Rue de Verdun, F – 80400 Ham *Certificate of Suitability* alla Ph. Eur. R0-CEP 2004-011-Rev 00 Titolare del Certificato CEP 2004-011 DEGUSSA AG, Bennigsenplatz, 1 D – 40474 Düsseldorf	Produzione del principio attivo LISINOPRIL DEGUSSA GmbH Rodenbacher Chaussee 4 Germany - 63403 Hanau REXIM S.A., 33 Rue de Verdun, France- 80400 Ham *Certificate of Suitability* alla Ph. Eur. ~~R0-CEP 2004-011-Rev 00~~ **R0-CEP 2004-011-Rev 01** Titolare del Certificato CEP 2004-011 DEGUSSA GmbH, Bennigsenplatz, 1 Germany – 40474 Düsseldorf
Tipo IA 15 a) per notifica R0-CEP 2004-011 Rev 02	
Produzione del principio attivo LISINOPRIL DEGUSSA GmbH Rodenbacher Chaussee 4 Germany - 63403 Hanau REXIM S.A. 33 Rue de Verdun France- 80400 Ham *Certificate of Suitability* alla Ph. Eur. R0-CEP 2004-011-Rev 01 Titolare del Certificato CEP 2004-011 DEGUSSA GmbH Bennigsenplatz, 1 Germany – 40474 Düsseldorf	Produzione del principio attivo LISINOPRIL **EVONIK DEGUSSA GmbH** Rodenbacher Chaussee 4 Germany - 63403 Hanau **EVONIK REXIM S.A.** 33 Rue de Verdun France- 80400 Ham *Certificate of Suitability* alla Ph. Eur. ~~R0-CEP 2004-011-Rev 01~~ **R0-CEP 2004-011-Rev 02** Titolare del Certificato CEP 2004-011 **EVONIK DEGUSSA GmbH** **Rellinghauser Strasse 1-11** **Germany – 45128 Essen**

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 027482013 - "20 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse
AIC N. 027482025 - " 20 mg + 12,5 mg compressa " 28 compresse
AIC N. 027482037 - " 20 mg + 12,5 mg compressa " 42 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A08952

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Informativa economica di sistema: modalità di trasmissione all'Autorità mediante posta elettronica certificata: rettifica alla delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010

Con riferimento alla trasmissione delle comunicazioni di cui alla delibera n.116/10/CONS del 16 aprile 2010 «Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all'Informativa economica di sistema», nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni precisa che la dicitura dell'indirizzo di posta elettronica, al quale deve essere inviato il modello elettronico di comunicazione, indicato al comma 3 dell'art. 3 della medesima delibera, deve essere corretta in ies@cert.agcom.it

10A08943

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-172) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00